

DELIBERA N. 92/12/CIR

APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA E DISPOSIZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PORTABILITÀ DEL NUMERO SU RETE FISSA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003,

n. 259”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 – Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS recante “Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS recante “Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 119/10/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio

di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 12 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 117/11/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 25 novembre 2011;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR recante “Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 14 dicembre 2011;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 28 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell’art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione in modalità IP, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 13 dicembre 2011;

VISTA la comunicazione recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione in modalità IP”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 24 aprile 2012;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 28 ottobre 2011, con la quale la società ha comunicato la pubblicazione dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 22 dicembre 2011, con la quale la società ha comunicato i dati contabili relativi ai servizi di raccolta, terminazione e transito e ai relativi accessori presenti nell’Offerta di Riferimento 2012;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 23 dicembre 2011, con la quale la società ha comunicato la ripubblicazione del documento “Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l’accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore” per l’anno 2012;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom

Italia S.p.A. ha ripubblicato, in data 22 dicembre 2011, in ottemperanza a quanto disposto al punto D.46 della delibera n. 117/11/CIR;

VISTA la delibera n. 7/12/CIR recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 23 febbraio 2012;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 1° febbraio 2012, con la quale la società ha comunicato ulteriori dati contabili inerenti la determinazione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa ed i relativi accessori;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 30 marzo 2012 la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITA in data 2 aprile 2012 la società BT Italia S.p.A.;

SENTITE in data 3 aprile 2012 le società Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 4 aprile 2012 la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 23 aprile 2012 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Colt S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 3 maggio 2012, ad integrazione di quanto rappresentato nel corso dell’audizione del 23 aprile 2012;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. Premessa

1. Si fa riferimento, in via preliminare, al quadro regolamentare richiamato nelle premesse alla delibera n. 119/10/CIR (cfr. punti 1-24) con particolare riferimento all'individuazione dei mercati rilevanti, l'identificazione degli Operatori aventi significativo potere di mercato, gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi.
2. Si richiama in particolare che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.
3. Nelle premesse alla delibera n. 229/11/CONS, che ha definito le tariffe valide per l'anno 2011 dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia e di terminazione per gli operatori notificati, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare *“due procedimenti distinti per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012: uno finalizzato allo sviluppo ed all'applicazione del modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per gli anni successivi al 2011; l'altro finalizzato alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia in tecnologia TDM nonché all'imposizione del prezzo del servizio di terminazione TDM offerto da tutti gli OAOs notificati al livello di prezzo che risulterà per il servizio di terminazione SGU di Telecom Italia”*.
4. In particolare l'art. 4 della stessa delibera n. 229/11/CONS, ai commi 1-4, dispone che:
 - i) dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU;
 - ii) i valori delle tariffe di cui al comma precedente saranno definiti all'esito di un apposito procedimento, che si concluderà entro il corrente anno;
 - iii) le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su *“Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”*. Entro il corrente anno, inoltre, l'Autorità definirà il modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). La tariffa di terminazione IP sarà stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione;

- iv) a partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP).
5. Le disposizioni in merito alla interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP sono state adottate con la delibera n. 128/11/CIR. In particolare l'art. 6 della stessa delibera, ai commi 1-3, dispone che:
- i) a far data dall'adozione [della delibera n. 128/11/CIR] è avviato un *periodo di migrazione* durante il quale, laddove richiesto da una delle parti, possono coesistere, in ogni nodo, l'interconnessione IP e l'interconnessione TDM secondo le modalità e regole stabilite dalla normativa vigente. A far data dall'avvio del *periodo di migrazione* gli operatori avviano, collaborando diligentemente, le attività finalizzate al passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP;
 - ii) ai fini della raccolta del traffico in CPS, CS e WLR, nell'ambito del periodo di migrazione di cui al comma precedente, gli operatori definiscono, per ogni distretto, in modo univoco il tipo d'interconnessione (VoIP o TDM);
 - iii) Durante il *periodo di migrazione* di cui al punto i) gli oneri economici della migrazione che ogni parte corrisponde all'altra sono relativi ai soli contributi *una tantum* per l'attivazione dei nuovi *kit* IP, determinati sulla base della normativa vigente e comunque, laddove non soggetti ad obblighi di orientamento al costo, ispirati a criteri di equità e ragionevolezza. Le parti potranno decidere, su base accordo bilaterale, di non applicare alcun contributo di attivazione. Durante il *periodo di migrazione* ciascun operatore, viceversa, sostiene i costi interni alla propria rete conseguenti alla dismissione dei *kit* TDM, senza richiedere la remunerazione di alcun costo di disattivazione all'altro operatore.
6. Il procedimento volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP, come previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, è stato avviato dall'Autorità in data 13 dicembre 2011. In data 24 aprile 2012, considerato che la complessità dell'analisi e l'attività di validazione dei dati acquisiti hanno reso necessaria un'intensa attività d'interlocuzione con gli operatori di rete fissa e hanno determinato l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori, l'Autorità ha comunicato la proroga di 60 giorni dei termini del suddetto procedimento istruttorio.

7. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 229/11/CONS, l'Autorità ritiene di procedere alla definizione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia TDM offerti da Telecom Italia per il 2012 nell'ambito del presente procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento.
8. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Le relative condizioni economiche per l'anno 2012 decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, dal 1° gennaio 2012.

1.2. L'Offerta di Riferimento per il 2012 pubblicata da Telecom Italia

9. Nella nota del 28 ottobre 2011 Telecom Italia ha comunicato di aver pubblicato l'Offerta di Riferimento per il 2012 coerentemente con quanto disposto dalle delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS.
10. Nella stessa nota Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato le condizioni economiche dei servizi di raccolta, terminazione, transito e dei relativi servizi accessori sulla base delle risultanze della Contabilità Regolatoria 2009 (CORE 2009), ultima certificata dal revisore alla data di pubblicazione dell'Offerta.
11. In particolare, Telecom Italia ha comunicato di aver utilizzato un costo orario della manodopera, definito sulla base dei dati economici dell'anno 2009, pari a 50,13 Euro/ora.
12. In data 22 dicembre 2011 Telecom Italia ha comunicato la ripubblicazione del documento "*Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore*", relativo all'anno 2012, in ottemperanza a quanto disposto al punto D.46 della delibera n. 117/11/CIR¹.

2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI INCLUSI NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER IL 2012

¹ "L'Autorità, preso atto delle criticità segnalate da Telecom Italia, ritiene opportuno che eventuali affinamenti della relativa normativa siano valutati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012".

2.1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le osservazioni degli Operatori

- D1. Un Operatore ha rappresentato, in via generale, che nel corso del 2011 si sarebbe verificato un netto calo della crescita degli accessi *wholesale* degli OLO, diventata addirittura negativa nel terzo trimestre dell'anno. L'Operatore ritiene che l'Autorità dovrebbe intervenire al fine di riequilibrare la situazione competitiva del mercato della telefonia fissa, adottando le adeguate misure pro-competitive, riconoscendo agli OLO opportune asimmetrie ed applicando delle generali riduzioni ai prezzi proposti da Telecom Italia per il 2012.
- D2. Anche altri Operatori hanno chiesto una generale riduzione delle condizioni economiche proposte per il 2012, ritenendo necessario prevedere un trasferimento a livello *wholesale* dei maggiori livelli di efficienza dichiarati da Telecom Italia alla comunità finanziaria.
- D3. Alcuni Operatori hanno chiesto che sia data esplicita evidenza che i prezzi *Wholesale* non risentono di modifiche di carattere meramente contabile ed in particolare dell'inclusione del valore dell'avviamento tra le voci del capitale impiegato. Gli stessi Operatori hanno chiesto altresì che la definizione dei prezzi dei servizi, determinati sulla base della Contabilità Regolatoria di Telecom Italia, tenga conto del nuovo valore del WACC definito dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 578/10/CONS.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D4. Alla luce della certificazione da parte del revisore della Contabilità Regolatoria 2010 di Telecom Italia², l'Autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo sulla base dei dati di CORE 2010, comunque tenendo conto dei *trend* di costo desumibili anche dai dati di CORE 2009, quest'ultima utilizzata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. L'Autorità ritiene infatti che l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'*incumbent* nell'anno di riferimento dell'Offerta.
- D5. In merito alle osservazioni di carattere contabile di cui al punto D3, l'Autorità chiarisce che le valutazioni sono state effettuate in coerenza con gli orientamenti espressi nei precedenti provvedimenti e con il quadro normativo vigente. Pertanto i

² Delibera n. 193/12/CONS: "Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., relative all'esercizio 2010".

costi sottostanti i servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento sono al netto dei costi di avviamento ed il WACC considerato dall'Autorità è quello previsto dalla delibera n. 578/10/CONS³.

2.2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO

Premessa

13. Nella nota del 28 ottobre 2011 Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato le condizioni economiche per i servizi di raccolta, terminazione e transito sulla base del principio dell'orientamento al costo applicando alle risultanze della CORE 2009 una procedura di efficientamento dei costi che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità al punto 30 della delibera n. 229/11/CONS⁴.
14. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

³ Delibera n. 578/10/CONS, allegato A, punto 5: "Da ultimo si osserva che l'Autorità ritiene opportuno procedere al calcolo di un unico WACC per la società Telecom Italia (TI); pertanto, il valore determinato in questa sede si applica a tutti i servizi regolamentati di rete fissa, in particolare ai servizi rientranti nei mercati dell'interconnessione".

⁴ "La definizione dei prezzi 2011 dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia – così come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 17 comma 2 – richiede un'analisi analoga a quella già svolta per la definizione dei prezzi del 2010, ossia il calcolo dei costi di interconnessione sulla base di: i) l'ultima Contabilità Regolatoria (CoRe) certificata dal revisore; ii) una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell'*incumbent*".

Servizio	Livello di interconnessione	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,335	0,302	10,9%
	SGU distrettuale	0,477	0,500	-4,6%
	Singolo SGT distrettuale	0,477	0,570	-16,3%
	Singolo BBN distrettuale	0,477	0,570	-16,3%
Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,160	0,138	15,9%
	SGU-SGT distrettuale	0,302	0,283	6,7%
	SGU distrettuale	0,302	0,320	-5,6%
	Singolo SGT	0,099	0,087	13,8%
	SGU-BBN distrettuale	0,302	0,283	6,7%
	Singolo BBN	0,099	0,087	13,8%

15. Su richiesta dell’Autorità di fornire chiarimenti in merito alla procedura utilizzata per la determinazione delle tariffe di raccolta, terminazione e transito distrettuale in tecnologia TDM per il 2012, Telecom Italia ha specificato, con nota del 22 dicembre 2011, quanto segue.
16. Il percorso metodologico adottato da Telecom Italia per la determinazione del prezzo dei servizi di raccolta, terminazione e transito, in TDM, per l’anno 2012 tiene conto del fatto che l’Autorità, con la delibera n. 229/11/CONS, ha approvato un regime di simmetria tariffaria per la terminazione TDM di tutti gli operatori notificati a livello di SGU di Telecom Italia. In tal senso Telecom Italia ha ritenuto opportuno individuare un modello di riferimento che, partendo dai dati contabili in proprio possesso ed alla luce dell’andamento del mercato nell’ultimo periodo, nonché degli sviluppi tecnologici verso l’interconnessione IP, potesse costituire una ragionevole approssimazione dei costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che offra servizi di raccolta, terminazione e transito sulla propria rete.
17. Al fine di approssimare i costi di un operatore efficiente, che opera in tecnologia TDM, Telecom Italia ha valutato i relativi costi del servizio di terminazione applicando ai dati contabili di CORE 2009 una metodologia di efficientamento che ritiene coerente con quella descritta dall’Autorità nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS⁵. Tale metodologia tiene conto del fatto che la rete di trasporto del

⁵ Si veda la delibera n. 179/10/CONS, punto 200: “A tal fine, l’Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l’anno 2010 sulla base dei dati di contabilità regolatoria del 2007, ossia l’ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l’applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di lungo periodo dell’operatore

traffico commutato di Telecom Italia è, ad oggi, dimensionata per trasportare volumi di traffico superiori a quelli attualmente gestiti. A tale proposito Telecom Italia richiama la costante diminuzione, avutasi nel periodo 2002-2009, del traffico di fonia *retail* (locale, nazionale e fisso-mobile), complessivamente pari a circa il 25% con una media annua di circa il -3,5%. Telecom Italia ha, inoltre, rappresentato come la sempre maggiore infrastrutturazione degli OLO, in ULL, con gestione completa del cliente finale su rete proprietaria ha contribuito alla riduzione dei volumi di traffico *wholesale* trasportati sulla propria rete TDM (circa il -7% annuo).

18. Ciò premesso, al fine di stimare un utilizzo efficiente della rete TDM, Telecom Italia ha ritenuto congruo considerare i volumi di traffico rilevati sulla propria rete in una fase precedente a quella che ha visto la suddetta riduzione dei volumi. Tali volumi sono stati successivamente corretti per tenere conto dei seguenti fenomeni che avrebbero modificato la modalità di utilizzo della rete di commutazione di Telecom Italia:

- i) il trasferimento del traffico in terminazione proveniente da rete mobile dal livello SGT a livello SGU;
- ii) la drastica riduzione del traffico in decade 7;
- iii) lo sviluppo degli accessi VoIP e la conseguente loro incidenza sulla distribuzione del traffico.

19. Telecom Italia ha altresì definito una ipotetica architettura TDM al fine di approssimare quella di un operatore efficiente e calcolare le corrispondenti tariffe di interconnessione. Le considerazioni della società a riguardo sono di seguito riportate.

20. L'architettura di interconnessione della rete di commutazione TDM di Telecom Italia, definita dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, prevede la possibilità per l'operatore alternativo di interconnettersi presso le centrali SGU ed SGT, organizzate su tre livelli di interconnessione in funzione del bacino di clienti raggiunto (SGU, SGU Distrettuale e SGT Distrettuale). Fermo restando la presenza del livello interconnessione SGU, Telecom Italia ritiene che l'attuale regolamentazione in materia di servizi di interconnessione TDM determini una sostanziale analogia della tipologia del traffico gestito dagli altri due livelli di interconnessione, corrispondenti all'SGU Distrettuale e all'SGT Distrettuale. Alla luce di ciò, Telecom Italia è dell'avviso che l'interconnessione in tecnologia TDM per il traffico distrettuale possa essere rappresentata da solo due livelli di

efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia”.

interconnessione, quello locale (SGU) e quello distrettuale (SGD), assorbendo quest'ultimo il livello SGT distrettuale⁶.

21. Ciò premesso Telecom Italia ha ritenuto ragionevole considerare, ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi del 2012, un'architettura di interconnessione TDM "efficientata" che preveda solo due livelli di interconnessione: quello locale e quello distrettuale.

22. In conclusione il modello di calcolo adottato da Telecom Italia prevede:

- i) di utilizzare dei volumi di traffico rettificati in modo da approssimare condizioni di utilizzo "efficiente" della rete e che tengano conto delle dinamiche di traffico di medio periodo;
- ii) che l'architettura di interconnessione TDM "efficiente" debba prevedere solo due livelli di interconnessione, quello locale e quello distrettuale⁷;
- iii) che i dati di costo da utilizzare sono quelli rilevati nella CORE 2009, ultima certificata.

23. Sulla base di suddetto modello architetturale e contabile Telecom Italia ha quindi calcolato i costi unitari delle singole componenti ed attività dei servizi a traffico. Tali costi unitari sono stati opportunamente combinati secondo i *routing factor* presenti nella CORE 2009 al fine di determinare i costi unitari di ciascun servizio di interconnessione. Nello specifico il prezzo per il servizio di raccolta e terminazione SGD* (l'asterisco indica il singolo livello di interconnessione individuato in luogo dei due livelli attuali SGD e SGT distrettuale) per il 2012 è stato calcolato come media ponderata dei costi unitari risultanti per la terminazione SGT Distrettuale e per la terminazione SGU Distrettuale (rispettivamente 0,438 centesimi di Euro al minuto e 0,57 centesimi di Euro al minuto) con i minuti effettivamente terminati su ciascuno dei due livelli di interconnessione (60,8 milioni a livello SGT-D e 25,3 milioni a livello SGU-D). La media pesata suddetta fornisce un costo unitario di terminazione SGD* pari a 0,477 centesimi di Euro al minuto.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

24. Preso atto della metodologia utilizzata da Telecom Italia per la valorizzazione delle condizioni economiche di interconnessione per il 2012 e riportata nel paragrafo

⁶ Telecom Italia richiama che la tendenza alla riduzione del numero di livelli di interconnessione è stata sancita dall'Autorità con riferimento alla rete IP, con delibera n. 128/11/CIR ove l'interconnessione avverrà su un unico livello (passando dagli attuali 3 ad 1), con conseguente diminuzione dei punti di interconnessione (dagli attuali 628 SGU e 66 SGT alle 16 aree *gateway* VoIP).

⁷ Telecom Italia ha calcolato quindi un'unica tariffa di terminazione e raccolta "distrettuale" (SGD), ipotizzando di "collassare" in un unico livello l'SGT Distrettuale ed il doppio SGU.

precedente, l’Autorità ha svolto la verifica sulle tariffe di interconnessione TDM alla rete di Telecom Italia coerentemente con quanto disposto dalle delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS.

25. L’Autorità ha, in primo luogo, ritenuto congruo confermare l’utilizzo dei volumi di traffico 2005, coerentemente con la metodologia adottata per la determinazione delle tariffe di interconnessione per l’anno 2010 con delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS (la delibera n. 229/11/CONS ha confermato le suddette tariffe anche per l’anno 2011).
26. In merito all’architettura TDM di riferimento, l’Autorità ha ritenuto che il quadro normativo definito dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS non indicasse, ai fini della determinazione del costo “efficiente” TDM, la possibilità di considerare una architettura TDM di riferimento diversa da quella nelle stesse indicate. Si è richiamato infatti che dette delibere hanno definito, per Telecom Italia, 3 livelli di interconnessione: SGU, SGU distrettuale e SGT distrettuale. La stessa delibera n. 229/11/CONS, come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all’articolo 17 comma 2, richiama che il calcolo dei costi di interconnessione, così come avvenuto per gli anni 2010 e 2011, deve prevedere *“una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell’incumbent”*.
27. Tanto premesso l’Autorità ha svolto, in prima istanza, una valutazione dei costi unitari di una rete TDM efficiente considerando i livelli di interconnessione previsti dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, i volumi contabilizzati nella CORE 2005, ed i dati di costo, opportunamente combinati, riportati nelle CORE 2009 (ultima contabilità certificata) e 2010. A tale ultimo proposito si è rappresentato che l’Autorità ha ritenuto (come ormai da prassi in diversi mercati⁸) opportuno utilizzare, oltre ai dati contabili 2009 già certificati, anche l’ultima contabilità disponibile al fine di trarre indicazioni sui più recenti *trend* di costo. In particolare l’Autorità ha verificato che i costi unitari dei servizi di interconnessione desumibili dalle due contabilità citate erano coerenti ed indicavano un *trend*, per alcune importanti componenti del servizio, di riduzione tra il 2009 ed il 2010. Ciò premesso, la tabella seguente riporta i costi unitari ottenuti per il 2012 (“Agcom 2012”) sulla base della metodologia su indicata. Questi ultimi sono stati posti a confronto con i costi unitari approvati per il 2011 (“OIR 2011”) e con quelli proposti, per il 2012, da Telecom Italia (“TI 2012”).

⁸ Si richiama che la determinazione dei costi unitari efficienti per il 2010 era stata svolta sulla base dei dati CORE 2007, tenendo conto anche di alcuni dati contabili 2008, e che le tariffe per il 2011 erano state fissate dalla delibera n. 229/11/CONS ai medesimi valori approvati per il 2010.

Servizio	Livello di interconnessione	Agcom 2012 (base CORE 2009-2010)	OIR 2011	Var.% Agcom 2012 vs OIR 2011	TI 2012	Var.% Agcom 2012 vs TI 2012
Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,297	0,302	-1,7%	0,335	-11,3%
	SGU distrettuale	0,488	0,500	-2,4%	0,477	(non applicabile)
	Singolo SGT distrettuale	0,402	0,570	-29,5%	0,477	(non applicabile)
	Singolo BBN distrettuale	0,402	0,570	-29,5%	0,477	(non applicabile)
Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,143	0,138	+3,6%	0,160	-10,6%
	SGU-SGT distrettuale	0,235	0,283	-17,0%	0,302	-22,2%
	SGU distrettuale	0,307	0,320	-4%	0,302	+1,6%
	Singolo SGT	0,090	0,087	+3,4%	0,099	-9,1%
	SGU-BBN distrettuale	0,235	0,283	-17,0%	0,302	-22,2%
	Singolo BBN	0,090	0,087	+3,4%	0,099	-9,1%

Le osservazioni degli Operatori

- D6. Diversi Operatori non ritengono condivisibili le considerazioni dell’Autorità e le conclusioni cui giunge, sia in merito agli aspetti procedurali, sia in merito ad aspetti di dettaglio sulla metodologia proposta da Telecom Italia. Gli Operatori ritengono, in particolare, che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione applicabili nel 2012 dovrebbero essere definite attraverso un modello di costo BU-LRIC rappresentativo dei costi di un Operatore efficiente, in linea con le disposizioni della Raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione.
- D7. A tal riguardo alcuni Operatori ritengono che, in ogni caso, il percorso regolamentare definito dalla delibera n. 229/11/CONS non dovrebbe condurre a differenti metodologie di calcolo per la definizione delle tariffe di interconnessione fornite su tecnologia TDM ed IP; ad avviso degli Operatori tale orientamento rischierebbe di essere in contrasto con il percorso previsto dalla citata Raccomandazione e con quanto previsto dall’art 8, paragrafo 1 della direttiva 2002/21/CE, secondo cui le Autorità di regolamentazione, nell’esercizio delle loro funzioni devono tenere “*nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale*”. Su tale aspetto gli Operatori hanno richiamato come la stessa Commissione Europea, esprimendosi sul punto nella sua lettera di commenti alla delibera n. 229/11/CONS, abbia riconosciuto che l’applicazione di differenti tariffe di terminazione a seconda

della piattaforma tecnologica di interconnessione (TDM o IP) comporterebbe *“l’applicazione di tariffe diverse per i singoli operatori alternativi ed un’asimmetria complessiva nelle tariffe di terminazione in postazione fissa, il che non sarebbe conforme né ad un criterio di efficienza nella fornitura di servizi di terminazione né ai principi della Raccomandazione sulle tariffe di terminazione”*.

- D8. A tal riguardo alcuni Operatori hanno proposto di utilizzare, anche per l’interconnessione in tecnologia TDM, le risultanze del modello BU-LRIC in corso di definizione da parte dell’Autorità per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP.
- D9. Con specifico riferimento alle valutazioni svolte dall’Autorità nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, gli Operatori ritengono possibile, in generale, una ulteriore riduzione delle condizioni economiche proposte.
- D10. Uno tra i suddetti Operatori ritiene, in primo luogo, che lo schema di provvedimento che verrà adottato dall’Autorità dovrebbe essere notificato alla Commissione Europea, secondo la procedura di cui all’art. 7 della Direttiva *Better Regulation*. Tale notifica, secondo l’Operatore, si renderebbe necessaria alla luce del fatto che lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica modificherebbe il dettato disposto dalla vigente analisi di mercato della terminazione fissa (delibera n. 179/10/CONS), precedentemente notificata alla Commissione Europea. L’Operatore ritiene altresì non congruo l’utilizzo dall’ultima CORE certificata di Telecom Italia (2009). L’Operatore ritiene pertanto fondamentale l’utilizzo di ulteriori fattori di efficientamento dei costi del capitale e degli ammortamenti, tramite l’adozione di una metodologia di annualizzazione del tipo *adjusted tilted annuity*, già utilizzata in analoghi contesti quali ad esempio la definizione delle tariffe di terminazione su rete fissa degli Operatori alternativi di cui alla delibera n. 251/08/CONS. L’Operatore ritiene altresì che tra le tariffe di terminazione SGT e SGU dovrebbe essere mantenuta la stessa forbice di prezzo presente nel 2010 e 2011 corrispondente ad un rapporto pari a circa 1,88 (rapporto tra 0,570 e 0,302 centesimi di Euro al minuto), non ravvisando alcuna motivazione di carattere tecnologico o architettuale tale da giustificare una riduzione di tale differenziale.
- D11. Altri Operatori ritengono non giustificata la differenza di riduzione dei costi che si ha tra la terminazione via SGU, dell’1,7% rispetto al valore definito per il 2011, e la terminazione via SGT distrettuale (o BBN distrettuale), del 29,5% rispetto ai relativi prezzi 2011.
- D12. Un altro Operatore ha richiesto che le tariffe di terminazione sulla rete TDM di Telecom Italia a livello SGU siano efficientate di almeno il 60%, analogamente alle tariffe di terminazione degli OLO, calcolate dal 2008 con un modello di tipo BU-LRIC. L’Operatore ritiene inoltre che le tariffe di interconnessione a livello SGU

Distrettuale dovrebbero essere poste ai valori del livello SGT Distrettuale, attesa l'analogia degli elementi di rete coinvolti nella chiamata.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D13. La risposta alle osservazioni formulate dagli Operatori ai punti D6-D12 ed inerenti, in particolare, il metodo utilizzato dall'Autorità per la definizione delle tariffe di interconnessione TDM, è fornita dal quadro regolamentare rappresentato ai punti 2-5.
- D14. In particolare l'art. 4 della stessa delibera n. 229/11/CONS, ai commi 1-4, individua il seguente percorso regolamentare:
- i) dal 1° gennaio 2012, *in relazione al servizio in tecnologia TDM* di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, *la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU*;
 - ii) i valori delle tariffe di cui al comma precedente sono definiti all'esito di *un apposito procedimento*;
 - iii) l'Autorità definisce, inoltre, il modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) per il servizio di terminazione IP. La *tariffa di terminazione IP* è stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione;
 - iv) a partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità sulla base del modello BU-LRIC.
- D15. Sono, pertanto, chiaramente distinti gli ambiti procedurali di determinazione delle tariffe IP e TDM. Infatti l'Autorità, se da una parte per il 2012 fa esplicito riferimento ad un modello BU-LRIC per l'interconnessione IP, dall'altro non fornisce, per tale anno, specifiche indicazioni sul modello di costo dell'interconnessione TDM se non l'avvio di uno specifico procedimento per la determinazione del relativo prezzo *wholesale*. Parimenti la simmetria tariffaria è definita con specifico riferimento al livello SGU (di Telecom Italia), per l'interconnessione TDM, ed all'unico livello gerarchico individuato dal procedimento inerente le specifiche tecniche dell'interconnessione IP, per quest'ultima. D'altra parte l'estensione, richiesta da alcuni rispondenti, del modello BU-LRIC oggetto di uno specifico procedimento inerente l'architettura di interconnessione IP (basata su un solo livello gerarchico, pochi nodi e commutazione a pacchetto), alla tecnologia TDM parrebbe quantomeno arbitraria ed illogica attesa la diversità architetturale e di componentistica sottostante.

- D16. In conclusione l’Autorità, alla luce del quadro regolamentare sopra richiamato, non ritiene di accogliere i rilievi degli Operatori in merito alla necessità che le tariffe di interconnessione in tecnologia TDM per il 2012 siano definite mediante il modello BU-LRIC per l’interconnessione IP. Né la delibera n. 229/11/CONS dispone la definizione di un modello BU-LRIC per l’interconnessione TDM atteso che quest’ultima è stata, negli ultimi anni, definita comunque sulla base di un modello di costo efficiente. L’Autorità ritiene pertanto di confermare l’approccio metodologico adottato nello schema di provvedimento a consultazione pubblica ed illustrato ai punti 24-27.
- D17. L’Autorità ritiene tuttavia opportuno, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti nel corso del procedimento, svolgere una rivalutazione delle tariffe di interconnessione per il 2012 sulla base delle evidenze contabili desunte dalla CORE 2010, in sostituzione della precedente analisi basata sull’utilizzo delle Contabilità Regolatorie 2009 e 2010. La tabella seguente riporta gli esiti delle ulteriori analisi svolte su base CORE 2010. L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l’Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo per le tariffe di interconnessione in tecnologia TDM le seguenti condizioni economiche (colonna “Agcom 2012”):

Servizio	Livello di interconnessione	Agcom 2012	OIR 2011	Var. % Agcom 2012 vs OIR 2011	TI 2012	Var.% Agcom 2012 vs TI 2012
Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,272	0,302	-9,9%	0,335	-18,8%
	SGU distrettuale	0,442	0,500	-11,6%	0,477	-7,3%
	Singolo SGT distrettuale	0,361	0,570	-36,6%	0,477	-24,2%
	Singolo BBN distrettuale	0,361	0,570	-36,6%	0,477	-24,2%
Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,118	0,138	-14,2%	0,160	-26,0%
	SGU-SGT distrettuale	0,212	0,283	-25,2%	0,263	-19,5%
	SGU distrettuale	0,292	0,320	-8,6%	0,395	-26,0%
	Singolo SGT	0,070	0,087	-19,9%	0,099	-29,6%
	SGU-BBN distrettuale	0,212	0,283	-25,2%	0,263	-19,5%
	Singolo BBN	0,070	0,087	-19,9%	0,099	-29,6%

- D18. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D10-D12 si rappresenta quanto segue. In primo luogo si richiama che il servizio di raccolta/terminazione a livello

SGT si compone degli elementi funzionali relativi al trasporto/apparati SL-SGU, alla commutazione/segnalazione a livello SGU, al trasporto/apparati SGU-SGT(BBN) ed alla commutazione/segnalazione a livello SGT(BBN). Le ultime due componenti, di livello gerarchico superiore all'SGU, assumono valori inferiori (anche di un ordine di grandezza) rispetto a quest'ultimo. Nel caso del servizio di raccolta/terminazione SGD la catena impiantistica include il trasporto SL-SGU, la segnalazione/commutazione svolta a livello del primo SGU, il trasporto al secondo SGU e la segnalazione/commutazione svolta a livello del secondo SGU. In tal caso, non afferendo il secondo SGU ad un livello gerarchicamente superiore, non si ha analoga riduzione di costi unitari dei singoli elementi funzionali rispetto al primo SGU, bensì sostanzialmente un raddoppio degli stessi. Tale constatazione risponde a quanto osservato al punto D12 da un operatore secondo cui i costi dei due servizi (raccolta/terminazione a livello SGT e SGD) dovrebbero avere costi confrontabili *attesa l'analogia degli elementi di rete coinvolti nella chiamata*. Appare infatti evidente che gli elementi di rete coinvolti sono differenti oltre ad avere, proprio in virtù della diversa funzione, volumi sottostanti diversi. Si fa infine riferimento all'osservazione D11 ove si ritiene non giustificata la differenza di riduzione dei costi che si ha tra la terminazione via SGU, dell'1,7% rispetto al valore definito per il 2011, e la terminazione via SGT distrettuale (o BBN distrettuale), del 29,5% rispetto ai relativi prezzi 2011. A tale proposito si richiama che le tariffe di raccolta/terminazione SGT per il 2011 sono state fissate dalla delibera n. 229/11/CONS pari a quelle del 2010, a loro volta stabilite dalla delibera n. 179/10/CONS sulla base delle risultanze del modello di cui alla delibera n. 251/08/CONS⁹. Pertanto il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto applicato a Telecom Italia per il servizio di raccolta/terminazione SGT è pari, per il 2010 ed il 2011, a quello applicato agli OLO ai sensi della succitata delibera avendo l'Autorità definito il livello SGT come valore simmetrico OLO-TI. Nel 2012 il livello di simmetria, per la rete TDM, è l'SGU. Per tale ragione l'Autorità ha ritenuto opportuno calcolare il costo della terminazione/raccolta SGT(BBN) non più tramite una mera applicazione del valore determinato dalla delibera n. 251/08/CONS bensì sulla base dei dati contabili di Telecom Italia. Ciò ha comportato la discontinuità rilevata ed imputabile al confronto di grandezze ottenute secondo procedure tra loro non omogenee. Rileva a tal proposito come le variazioni 2012-2011 delle tariffe di raccolta/terminazione SGU e SGD, ottenute tutte secondo la stessa metodologia, siano tra loro pressoché allineate.

⁹ Delibera n. 179/10/CONS, punto 198: "Per l'anno 2010, l'Autorità al fine di assicurare una continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS, che fissa il valore simmetrico della tariffa di terminazione per tutti gli operatori a partire dal 1° luglio del 2010 pari a 0,57 centesimi di euro al minuto, ritiene opportuno confermare tale valore ed applicarlo ai prezzi di Telecom Italia (al livello di interconnessione SGT) a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno".

2.3. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

Premessa

28. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.112,73	1.025,93	8,5%
	Canone annuo	3.766,94	3.532,07	6,6%
	Canone mensile*	313,92	294,34	6,7%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione	556,36	512,97	8,5%
	Canone annuo	1.883,47	1.766,03	6,6%
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.393,95	3.129,23	8,5%
	Canone annuo	65.408,75	61.330,34	6,6%
	Canone mensile*	5.450,73	5.110,86	6,6%
* Il canone mensile si riferisce ai Kit di Interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità.				

29. Con nota del 22 dicembre 2011 Telecom Italia ha rappresentato di aver effettuato una valutazione alternativa¹⁰ per i contributi di installazione dei Kit di interconnessione per il 2012. Sulla base del contributo di installazione approvato per il 2011, Telecom Italia ha determinato un tempo medio *standard* di lavorazione per l'installazione di una porta del Kit basato sul valore del costo orario della manodopera approvato per il medesimo anno (si richiama che ogni Kit contiene due porte). Assunto come costante il tempo medio *standard* di lavorazione, il contributo per l'installazione del Kit per il 2012 è stato rivalutato da Telecom Italia sulla base di suddetto tempo medio *standard*, considerando il costo della manodopera proposto per lo stesso anno, ovvero pari a 50,13 Euro/ora. Ne deriva un contributo di

¹⁰ Si richiama a tal riguardo il punto D5 della delibera n. 117/11/CIR, in cui Telecom Italia, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2011, aveva proposto di utilizzare la suddetta metodologia di calcolo per la valorizzazione dei contributi di installazione dei Kit per il 2012. In tale sede (punto D7) l'Autorità aveva ritenuto opportuno che la suddetta metodologia alternativa di calcolo fosse valutata nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012.

installazione per porta a 2 Mbit/s pari a 556,36 Euro, con un incremento di circa l'8,5% rispetto al valore approvato dall'Autorità per il 2011.

30. Telecom Italia ha rappresentato di aver valorizzato le condizioni economiche relative ai canoni per i Kit di interconnessione sulla base dei dati risultanti dalla CORE 2009. Dividendo il costo complessivo sottostante il canone del Kit di interconnessione per le consistenze medie di porte di accesso per OLO, si ottiene un prezzo per porta a 2 Mbit/s di 1.883,47 Euro, con un incremento di circa il 7% rispetto al valore approvato per il 2011.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

31. Si è richiamato che l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2011 (punto 18 della delibera n. 117/11/CIR), a fronte di un valore di costo e di capitale impiegato relativo ai Kit di interconnessione sostanzialmente invariato tra il 2007, 2008 ed il 2009 e di una riduzione dei volumi, non aveva tuttavia riscontrato ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, l'aumento del costo unitario proposto. Aveva quindi confermato, per il 2011, i prezzi unitari del 2010, questi ultimi calcolati sulla base dei dati contabili di CORE 2007. Analoghe considerazioni erano state svolte al punto 17 con riferimento ai contributi di installazione, che pure avevano visto un aumento della base di costo ed una riduzione dei volumi.

Ciò premesso, tenuto conto dell'utilizzo di tecnologie (porte) e metodologie di installazione consolidate, della sostanziale conferma del costo orario della manodopera per il 2012 (si è richiamato a tal riguardo la delibera n. 160/11/CIR), l'Autorità non ha rinvenuto ragioni tali da giustificare il proposto aumento sia del contributo di installazione che dei canoni.

32. L'Autorità aveva ritenuto pertanto che Telecom Italia dovesse applicare per i contributi di installazione dei Kit ed i canoni le medesime condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR. L'invarianza dei costi di installazione con il costo della manodopera si poneva, tra l'altro, in linea con la metodologia proposta da Telecom Italia e su riportata. Con particolare riferimento ai canoni l'Autorità tuttavia si era riservata di verificare, nel corso del procedimento, i dettagli di costo relativi al 2010 (questi ultimi non ancora disponibili in quanto non desumibili dai dati aggregati di CORE inerenti i servizi accessori), al fine di confermare l'orientamento di cui sopra.
33. Sulla base delle rivalutazioni effettuate, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse confermare per il 2012 le condizioni economiche approvate per il 2011.

Le osservazioni degli Operatori

- D19. Diversi Operatori, pur apprezzando l'orientamento dell'Autorità di non procedere per il 2012 all'aumento dei prezzi proposti da Telecom Italia, ritengono che i valori indicati nello schema di provvedimento (contributi e canoni) dovrebbero essere ulteriormente ridotti per tener conto di:
- i) il crescente livello di ammortamento dei Kit;
 - ii) una maggiore efficienza nell'offerta dei servizi in oggetto alla luce del *trend* di riduzione dei costi operativi e di capitale per tali servizi;
 - iii) una necessità di allineamento alle *best practice* internazionali sui prezzi dei Kit di interconnessione praticati dagli operatori *incumbent* a livello europeo.
- D20. Un Operatore ritiene che le attuali porte di interconnessione di Telecom Italia sarebbero ormai ampiamente ammortizzate con conseguente riduzione dei costi operativi e di capitale.
- D21. Un altro Operatore, con particolare riferimento alla necessità di allineare i prezzi italiani alla *best practice* internazionale, ha rappresentato che, a proprio avviso, l'utilizzo di analisi comparative con altri paesi nella definizione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo sarebbe espressamente previsto dall'art. 50 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. L'Operatore ha rilevato che dal confronto internazionale emergerebbe come il canone attuale dei Kit di interconnessione di Telecom Italia proposto per il 2012 sia superiore del 108% rispetto alla media dei principali paesi europei.
- D22. Alcuni Operatori ritengono che per garantire la piena simmetria tariffaria dovrebbe essere prevista una modifica delle modalità di applicazione dei costi dei Kit di interconnessione proponendo, a tal riguardo, le seguenti possibili soluzioni:
- i) introduzione di un principio di gratuità reciproca tra Operatori in merito ai costi dei Kit e delle porte di interconnessione (ciascun operatore sostiene i propri costi);
 - ii) adozione di una metodologia di valorizzazione del prezzo dei Kit di interconnessione su base minutaria, in analogia con quanto già accade per il servizio di transito verso Operatori terzi su rete Telecom Italia.
- D23. Un Operatore, nel non concordare con la proposta di Telecom Italia di calcolare i contributi di installazione dei Kit per il 2012 sulla base del tempo medio *standard* di lavorazione e del costo della manodopera per lo stesso anno, rileva che l'impatto dei contributi di installazione dei Kit TDM è oggi marginale considerando che la maggior parte degli Operatori ha già installato i Kit necessari. Nell'ottica di migrazione alla tecnologia IP, la Società ritiene che anche per i contributi di installazione dei Kit possa essere prevista la gratuità reciproca della prestazione, analogamente a quanto richiesto per i canoni annui di cui al punto precedente.

D24. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha fornito una nuova valutazione delle condizioni economiche per i Kit di interconnessione basata sulle risultanze della CORE 2010, proponendo per il contributo di installazione di un Kit a 2 Mbit/s (2 porte) un prezzo pari a 1.132,04 Euro (+10,3% rispetto al 2011) e per il canone annuo di un Kit un prezzo pari a 3.456,80 Euro (-2,1% rispetto al 2011).

Le valutazioni finali dell'Autorità

D25. L'Autorità, dando seguito alla previsione riportata al punto 32, ha analizzato i dettagli di costo relativi ai servizi accessori riportati nella CORE 2010 ed ha svolto una conseguente rivalutazione delle condizioni economiche sulla base dell'orientamento al costo.

D26. I dati acquisiti evidenziano, nel 2010, una riduzione sia dei costi sia dei volumi, seppur i primi mostrino una riduzione più marcata rispetto ai volumi. L'Autorità ha altresì rimosso dalla base di costo alcune voci ritenute non pertinenti, verificato che il capitale impiegato è al netto dei costi di avviamento ed utilizzato il valore del WACC fissato per il 2010 dalla delibera n. 578/10/CONS e pari al 9,36%. Rapportando la base di costo così ottenuta ai volumi desunti dalla CORE 2010 si ottiene un canone annuo per Kit di interconnessione a 2 Mbit/s pari a 3.347,00 Euro, inferiore del 5,2% rispetto al valore approvato per il 2011.

D27. Con riferimento alle osservazioni riportate al punto D22, l'Autorità richiama, in primo luogo, che le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, come richiamato al punto 8, dispongono, con riferimento a Telecom Italia, che *“i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo”*, mentre per gli OLO non è individuato alcuno specifico obbligo di controllo dei prezzi. Ne segue che la richiesta previsione di un sistema di gratuità reciproca per l'utilizzo dei Kit di interconnessione non può essere in questa sede accolta in quanto si porrebbe in violazione del succitato quadro regolamentare.

D28. Analogamente l'Autorità non ravvede ragioni per accogliere la proposta di modifica della modalità di definizione dei prezzi dei Kit attraverso una loro valorizzazione su base minutaria. Tale valorizzazione infatti dovrebbe comunque portare, sulla base dei volumi consuntivati, al recupero dei costi sostenuti nell'anno contabile di riferimento. Si tratterebbe pertanto di un semplice cambiamento di carattere contabile.

D29. Con riferimento al contributo di installazione dei Kit a 2 Mbit/s, alla luce della sostanziale conferma per il 2012 del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (delibera n. 59/12/CIR), l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, proponendo di mantenere per il 2012 un contributo di attivazione per Kit a 2 Mbit/s uguale a quello approvato per il 2011 e pari a 1.025,93 Euro.

D30. Alla luce di quanto rappresentato, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo per i Kit di interconnessione alla propria rete telefonica le seguenti condizioni economiche (colonna “Agcom 2012”):

Servizio	Tipologia contributo	Agcom 2012	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.025,93	1.025,93	0,0%
	Canone annuo	3.347,00	3.532,07	-5,2%
	Canone mensile*	278,92	294,34	-5,2%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione	512,97	512,97	0,0%
	Canone annuo	1.673,50	1.766,03	-5,2%
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.129,23	3.129,23	0,0%
	Canone annuo	58.116,81	61.330,34	-5,2%
	Canone mensile*	4.843,07	5.110,86	-5,2%
* Il canone mensile si riferisce ai Kit di Interconnessione una tantum per la verifica dell’inter-operabilità.				

2.4. SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA

Premessa

34. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Surcharge per raccolta da Telefonia Pubblica (centesimi di Euro al minuto)	12,21	13,68	-10,7%

35. Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato il valore di *surcharge* per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica (TP) sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della delibera n. 12/03/CIR, secondo la metodologia descritta al punto D15 della delibera n. 119/10/CIR, utilizzando costi e volumi riferiti al 2009 e dati del Servizio Universale (SU) dichiarati per l’esercizio 2009 (USO 2009). Nella sostanza i costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. Dall’incidenza dei

ricavi che Telecom Italia non conseguirebbe in assenza di obblighi di SU (quindi considerando solo le postazioni incluse nel SU) sui ricavi totali da TP (SU + ALTRE POSTAZIONI) si stimano i minuti di traffico afferenti agli apparecchi di Telefonia Pubblica inclusi nel SU e, per differenza rispetto ai minuti totali da TP, quelli degli apparecchi non soggetti all'obbligo del Servizio Universale. Il rapporto tra il costo base della *surcharge* e i minuti precedentemente calcolati costituisce il valore minutarario della *surcharge*.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

36. L'Autorità ha analizzato i dati comunicati da Telecom Italia, sulla base dei quali ha svolto le valutazioni secondo la metodologia su richiamata. Premesso che, a differenza dei dati comunicati negli anni precedenti, gli stessi si riferiscono correttamente allo stesso anno contabile, i dati indicano una riduzione dei costi, afferenti la *surcharge*, tra il 2009 ed il 2008 (anno contabile utilizzato ai fini della valorizzazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2011), maggiore della corrispondente riduzione dei volumi. Tale condizione determina, pertanto, una riduzione del costo unitario tra il 2008 e il 2009. In particolare i dati di costo e di volume complessivi, tra il 2008 ed il 2009, indicano una riduzione della base di costo pari a circa il 31% a fronte di una riduzione dei volumi di circa il 23%. Tali variazioni determinerebbero, complessivamente, una riduzione del prezzo unitario del servizio di circa il 10,4%. Tale riduzione appare sostanzialmente in linea con quella proposta da Telecom Italia per il 2012.

37. L'Autorità, svolte le proprie verifiche sui dati contabili comunicati da Telecom Italia, aveva ritenuto di approvare per la quota di *surcharge* da Telefonia Pubblica il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2012 e pari a 12,21 centesimi di Euro al minuto.

Le osservazioni degli Operatori

D31. Diversi Operatori concordano con la proposta dell'Autorità contenuta nello schema di provvedimento a consultazione pubblica evidenziando, tuttavia, come a loro avviso i prezzi definiti nell'OIR 2012 non rispecchino ancora un livello di costi efficienti. In tale ottica, alla contrazione della domanda dovrebbe conseguire una razionalizzazione dei costi. A tal riguardo alcuni rispondenti ritengono che la quota minutararia di *surcharge* debba seguire la riduzione della base di costo, pari a circa il 31%, come riportato al punto 36.

D32. Sul tema della *surcharge* alcuni Operatori hanno rappresentato alcune osservazioni in merito alla base di costo sottostante il prezzo del servizio. Secondo gli Operatori i dati di CORE 2009, che costituiscono la base di valutazione del prezzo del servizio, sarebbero inficiati da due criticità:

- i) Il capitale investito attribuito al servizio registrerebbe un aumento significativo, dal 2007 al 2008, alla voce immobilizzazioni immateriali, attribuibile, ad avviso degli Operatori, all'imputazione della voce di costo *avviamento*. Si ritiene che la stessa politica contabile permanga nel 2009 atteso che le immobilizzazioni immateriali hanno un valore simile anche nell'anno seguente. A tal riguardo è stato rappresentato che in precedenti procedimenti l'Autorità non ha riconosciuto l'avviamento come costo attribuibile ai servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento, rilevando come gli stessi siano inclusi nei costi non recuperabili (delibera n. 251/08/CONS) e, come tali, non allocabili ai servizi *wholesale* offerti ad altri Operatori.
- ii) I dati contabili mostrerebbero aumenti significativi degli ammortamenti, dei costi esterni e dei *transfer charge* (rispettivamente +1,17 milioni di Euro, +1,05 milioni di Euro e +0,8 milioni di Euro), che, ad avviso delle Società, apparirebbero del tutto anomali per un servizio che ha visto negli ultimi anni una continua riduzione del traffico.

Per tali ragioni gli Operatori hanno chiesto all'Autorità di svolgere una verifica puntuale dei dati contabili a disposizione, nonché dei criteri di ripartizione del costo.

- D33. Un Operatore ritiene infine necessaria una maggiore trasparenza sul numero di cabine pubbliche in funzione ed i relativi costi, utilizzati per il calcolo della *surcharge*.
- D34. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha fornito una ri-valutazione del prezzo del servizio, basata su costi e volumi riferiti al 2010 e sui dati del Servizio Universale (SU) dichiarati per l'esercizio 2009 (USO 2009), ottenendo un valore per la quota di *surcharge* pari a 13,141 centesimi di Euro al minuto, inferiore del 3,9% rispetto al valore approvato per il 2011.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D35. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D31 (richiesta di applicazione di una riduzione del prezzo della *surcharge* pari alla riduzione dei soli costi sostenuti da Telecom Italia), l'Autorità richiama che il prezzo unitario del servizio è calcolato rapportando i costi ai volumi di utilizzo del servizio. Come riportato al punto 36, la riduzione dei costi, pari al 31%, è accompagnata da una riduzione dei volumi, nello stesso periodo, del 23%. L'effetto combinato delle suddette variazioni produce una riduzione netta del prezzo unitario di circa il 10% rispetto al valore approvato per il 2011. Alla luce di quanto rappresentato e considerato che Telecom Italia è soggetta ad un obbligo di orientamento al costo, come certificato nella contabilità regolatoria, l'Autorità ritiene di confermare l'iniziale orientamento metodologico ai fini della determinazione della quota minutaria di *surcharge*.

- D36. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto D32 sulla base contabile utilizzata, l'Autorità ha verificato che il prezzo della *surcharge* non include i costi di avviamento.
- D37. In merito all'osservazione di cui al punto D33 l'Autorità richiama pertanto che è compito del revisore contabile verificare che i costi non effettivamente sostenuti da Telecom Italia non concorrano alla definizione della base di costo del servizio.
- D38. L'Autorità ha rilevato che il prezzo della *surcharge* determinato al punto D34 da Telecom Italia secondo la metodologia richiamata al punto 35 tiene conto di alcune voci contabili relative al 2010 e di altri dati del SU dichiarati per l'esercizio 2009. Si richiama che nei procedimenti di cui alle delibere nn. 119/10/CIR e 117/11/CIR l'Autorità aveva ritenuto che le valutazioni dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno. In coerenza con quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che l'utilizzo di fonti contabili riferiti ad anni diversi (2009 e 2010) possa condurre ad una errata valorizzazione della *surcharge*. Si richiama che nello schema di provvedimento a consultazione pubblica l'Autorità aveva valutato il prezzo del servizio sulla base di dati contabili omogenei e riferiti al 2009. In assenza dei dati USO 2010 l'Autorità ritiene, in questa sede, opportuno confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, approvando per il 2012 una quota addizionale di *surcharge* pari a 12,21 centesimi di Euro al minuto.

2.5. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO

Premessa

38. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Kit <i>reverse</i> (centesimi di Euro al minuto)	0,105	0,090	16,7%

39. Telecom Italia ha specificato che il Kit di interconnessione *Reverse*, così come definito nella delibera n. 119/10/CIR, è il servizio che remunera Telecom Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione sulla centrale dell'OLO e costituisce un *costo esterno*, direttamente e puntualmente rintracciabile sui conti di contabilità generale. Non risente pertanto né di eventuali *overhead* relativi ai costi di gestione e di struttura né di effetti derivanti da modelli di allocazione dei costi.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

40. Dai dati contabili comunicati da Telecom Italia l'Autorità ha rilevato, tra il 2008 ed il 2009, un aumento della base di costo (pari a circa +17%). Quest'ultima include i costi delle porte verso reti fisse e mobili e verso le centrali internazionali. L'aumento suscitato è imputabile principalmente ad un incremento della voce di costo relativa all'utilizzo delle porte di interconnessione verso le reti fisse di altri OLO (+30,0% con un peso di questa componente di costo del 60% circa sul costo complessivo), mentre si è rilevata una sostanziale invarianza delle altre voci di costo (kit per l'interconnessione alle reti mobili ed alle centrali internazionali, che pesano complessivamente per il 40% del costo complessivo). L'Autorità ha rilevato altresì che dal 2008 al 2009 il numero complessivo medio di porte *reverse* è aumentato del 4,4%, mentre il numero totale di minuti *reverse* è aumentato, nello stesso periodo, di circa il 4,3%. L'incremento dei costi riportato da Telecom Italia, di cui alla precedente tabella, è dovuto all'effetto congiunto dell'aumento del numero di porte e dell'aumento del costo pieno medio per porta (quest'ultimo incremento è pari, tra il 2008 ed il 2009, all'11,8%).
41. Ciò premesso, l'Autorità aveva ritenuto opportuno svolgere una rivalutazione del prezzo del servizio sulla base della medesima metodologia riportata al punto D18 della delibera n. 117/11/CIR. Nello specifico, dalla conoscenza del dato di variazione 2009-2008 del numero di porte e del numero di minuti *reverse*, assumendo che il costo medio per porta sia costante e pari a quello utilizzato ai fini della valutazione dei servizi in oggetto per il 2011 (pari ad un valore medio pieno di 2.350 Euro, punto 33 della delibera n. 117/11/CIR), ne è derivato un aumento del costo minutorio (quest'ultimo proporzionale al rapporto tra numero di porte e numero di minuti *reverse*, al netto dei costi fissi) di circa lo 0,17%.
42. Pertanto l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse prevedere, per il 2012, una quota minutoria per l'utilizzo del Kit *reverse* analoga a quella approvata per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, ovvero pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto.

Le osservazioni degli Operatori

- D39. Un Operatore ritiene che, come proposto per i Kit di interconnessione, anche per il servizio in esame debba essere prevista la gratuità della prestazione in modo che ogni Operatore di terminazione si faccia carico dei propri costi legati a tali servizi accessori.
- D40. Gli altri Operatori non ritengono le condizioni economiche proposte per il 2012 in linea con i reali costi sostenuti da Telecom Italia e, pertanto, ritengono possibile una riduzione del prezzo del servizio. In particolare sono state rappresentate le seguenti osservazioni:
- i) Un Operatore ritiene necessario utilizzare dati contabili successivi al 2009-2008 per ottenere costi unitari aggiornati;

ii) Un Operatore ha rappresentato che una gestione del servizio di transito nel rispetto del principio della massima efficienza dovrebbe tradursi in una riduzione del prezzo del servizio in esame. Ne segue che anche qualora si rilevi un incremento del numero di porte, questo non dovrebbe tradursi, ad avviso della Società, in un incremento del prezzo unitario. Ai fini di una maggiore trasparenza l'Operatore ha chiesto che Telecom Italia fornisca evidenza all'Autorità ed agli altri Operatori dei volumi e dei prezzi dei Kit sostenuti per l'interconnessione alle reti degli altri Operatori.

D41. Un Operatore, con riferimento al punto D19 della delibera n. 117/11/CIR, ha rappresentato che Telecom Italia non avrebbe ancora dato seguito a quanto richiesto dall'Autorità in merito alla necessità di trasparenza delle fatture prodotte circa l'effettivo servizio acquistato, ovvero che le fatture prodotte da Telecom Italia siano adeguatamente dettagliate in relazione alla tipologia di traffico fatturato ed all'Operatore di destinazione. A tal riguardo l'Operatore ha evidenziato che a tutt'oggi nella fattura sarebbe indicata esclusivamente la spesa di transito sostenuta ai diversi livelli di interconnessione, senza però informazioni sull'identità delle reti di destinazione.

D42. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha svolto una rivalutazione del prezzo del servizio sulla base di informazioni contabili aggiornate riferite alla CORE 2010, ottenendo un valore per l'utilizzo del Kit *reverse* pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto. Tale valore risulta analogo a quello ottenuto dall'Autorità utilizzando la metodologia di rivalutazione del prezzo del servizio riportata al punto 41 (basata sulle variazioni percentuali dei costi e dei volumi tra il 2008 ed il 2009).

Le valutazioni finali dell'Autorità

D43. Con riferimento all'osservazione sulla gratuità della prestazione di cui al punto D39, l'Autorità richiama il punto D27 laddove è specificato che le condizioni economiche dei servizi accessori, tra cui i Kit *reverse*, sono definite nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo previsto dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS.

D44. Relativamente alle osservazioni sulla trasparenza dei dati contabili si richiama che il prezzo per l'utilizzo del Kit *reverse* è determinato sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata. Gli stessi dati contabili contengono evidenza dei costi dei Kit sostenuti per l'interconnessione alle reti degli altri Operatori, e dei volumi sottostanti. L'Autorità, laddove ritiene ciò necessario, è dotata del potere di richiedere a Telecom Italia tutti i chiarimenti necessari a verificare tali informazioni contabili. Non si ritiene proporzionato porre in capo a Telecom Italia ulteriori oneri in tal senso.

D45. Ciò premesso l'Autorità ha rivalutato il prezzo del servizio in oggetto sulla base dei dati contabili desunti dalla CORE 2010. Tali dati mostrano, rispetto al 2009, una generale riduzione dei costi (-18,1%) e dei volumi (-4,6%), da cui deriva un costo unitario pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto, analogo a quello proposto nello

schema di provvedimento a consultazione pubblica. Si rappresenta altresì che dai valori contabili del 2010 deriva un costo medio per porta sostanzialmente uguale (a meno di uno scarto dell'1,6% circa) a quello utilizzato dall'Autorità per la valorizzazione del prezzo del servizio nello schema di provvedimento a consultazione pubblica attraverso la metodologia *bottom-up* richiamata al punto 41.

- D46. L'Autorità ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica e che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo un prezzo per l'utilizzo del Kit *reverse* pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto.
- D47. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D41, Telecom Italia ha rappresentato che l'attuale processo di fatturazione prevede di allegare alla fattura emessa il dettaglio con le indicazioni dei livelli di transito utilizzati e dell'OLO di destinazione. A riguardo la Società ha rilevato che le informazioni riportate nelle fatture sono quelle ritenute essenziali e condivise con gli Operatori che partecipano al tavolo OTA (Scheda F1, ex Gruppo di Impegni n.10). Nel manuale delle procedure 2012, alla sezione 3.12.2, è altresì riportato che *"Telecom Italia si dichiara inoltre disponibile a confrontarsi con gli operatori per concordare una soluzione praticabile che permetta di recepire eventuali ulteriori richieste da parte degli operatori di modifica dei dettagli contenuti nelle fatture sui servizi a traffico"*. Alla luce di quanto rappresentato, su tale aspetto l'Autorità non ritiene di dover apportare modifiche all'Offerta di Riferimento per il 2012.

2.6. SERVIZI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ

Premessa

43. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in centesimi di Euro al minuto):

Accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Via SGU	0,477	0,525	-9,1%
Via singolo SGT distrettuale	0,477	0,570	-16,3%
Via singolo BBN distrettuale	0,477	0,570	-16,3%

44. Telecom Italia ha rappresentato che il costo del servizio di emergenza e pubblica utilità è stato ottenuto come media pesata delle tariffe "efficientate" rispetto ai minuti di traffico effettivamente terminati ai diversi livelli di interconnessione. La società ha evidenziato che il valore SGU è praticamente coincidente con il costo del

singolo SGT atteso che è a tale livello che risultano terminate la maggior parte delle chiamate dirette a detti servizi.

Le considerazioni preliminari dell’Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

45. L’Autorità, in linea con la metodologia indicata ai punti 48 e 49 della delibera n. 119/10/CIR, ha ritenuto che le tariffe per i servizi di emergenza e pubblica utilità dovessero essere allineate alle corrispondenti tariffe di terminazione delle chiamate ai rispettivi livelli di interconnessione, opportunamente pesate per tenere conto degli effettivi instradamenti necessari alla terminazione della chiamata presso il centro servizi.
46. Sulla base di tali considerazioni e di quanto concluso al punto 27, l’Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse prevedere le seguenti condizioni economiche:

Accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità	Agcom 2012	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % Agcom 2012 vs OIR 2011
Via SGU	0,402	0,525	-23,4%
Via singolo SGT distrettuale	0,402	0,570	-29,5%
Via singolo BBN distrettuale	0,402	0,570	-29,5%

Le osservazioni degli Operatori

- D48. Diversi Operatori condividono l’intervento correttivo dell’Autorità volto a ricondurre le condizioni economiche di offerta dei servizi in oggetto, in coerenza con le tariffe di terminazione delle chiamate ai rispettivi livelli di interconnessione, opportunamente pesate su base degli instradamenti effettivi.
- D49. Un altro Operatore, richiamando le considerazioni formulate per le tariffe di terminazione di cui alla sezione 2.2, ha chiesto una sostanziale riduzione dei valori proposti da Telecom Italia per la terminazione delle chiamate di emergenza consegnate al livello SGU.
- D50. Un altro Operatore, rilevando che le valutazioni dell’Autorità hanno condotto ad un sostanziale livellamento dei prezzi in esame al valore della raccolta/terminazione SGT, in virtù del principio di “*coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato*”, ha chiesto che nel provvedimento definitivo l’Autorità fornisca i dettagli a supporto delle valutazioni effettuate.

Le valutazioni finali dell’Autorità

- D51. Con riferimento alle osservazioni degli Operatori, l’Autorità richiama che le condizioni economiche del servizio in esame sono determinate sulla base delle tariffe

di terminazione delle chiamate vocali e dell'effettivo instradamento necessario per la consegna della chiamata al centro servizi relativo al servizio di emergenza e di pubblica utilità. L'Autorità ha svolto una rivalutazione del prezzo del servizio in coerenza con le tariffe di terminazione delle chiamate definite al punto D17. In merito alla tematica degli effettivi instradamenti delle chiamate di emergenza e di pubblica utilità, dai dati di CORE 2010 risulta che solo una quota residuale delle chiamate è terminata a livello SGU. Ciò determina un allineamento tra le tariffe di consegna delle chiamate di emergenza ai livelli SGU e SGT.

D52. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo, per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità, le seguenti condizioni economiche (colonna "Agcom 2012"):

Accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità	Agcom 2012	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % Agcom 2012 vs OIR 2011
Via SGU	0,361	0,525	-31,2%
Via singolo SGT distrettuale	0,361	0,570	-36,7%
Via singolo BBN distrettuale	0,361	0,570	-36,7%

2.7. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1

Premessa

47. Si richiama che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'Operatore remunererà Telecom Italia per:

- i) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
- ii) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- iii) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- iv) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- v) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;
- vi) il servizio di *Number Hosting*.

48. Le condizioni economiche inerenti le componenti di servizio iv) e v) sono definite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.

49. La tabella seguente riporta le altre voci di costo. In particolare sono richiamate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012 unitamente ad un confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR:

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Servizio di raccolta del traffico (centesimi di Euro al minuto)	Via SGU	0,335	0,302	10,9%
	Via SGU distrettuale	0,477	0,500	-4,6%
Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (centesimi di Euro al minuto)	Costo minutorio	0,0800	0,0621	28,8%
Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (Euro)	Installazione	428,66	395,23	8,5%
	Canone annuo	972,98	912,31	6,7%
Number Hosting (Euro)	Attivazione	892,82	892,82	0,0%
	Canone annuo	2.462,23	2.462,23	0,0%

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

50. Con riferimento al servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (voce di costo *i*) l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse applicare, essendo coinvolte le stesse componenti ed attività di rete, le tariffe per la raccolta SGU definite nella sezione 2.2.

51. Il prezzo della prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (voce di costo *ii*) è stato determinato dall'Autorità sulla base dei costi unitari delle sole componenti di rete e delle attività coinvolte nella fornitura di detto servizio (SL Trasporto FONIA, SGU Giunzione FONIA, SGU Segnalazione FONIA¹¹) tenendo conto dei relativi *routing factors*. Ai fini del calcolo sono stati considerati i costi unitari come rivalutati in ottica di efficienza ai fini della determinazione delle tariffe di interconnessione (punto 27). Tanto premesso, alla luce dei calcoli effettuati, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse prevedere per il servizio in oggetto una tariffa di 0,067 centesimi di Euro al minuto, superiore dell'8,3% rispetto a quella approvata per il 2011 (0,0621 centesimi di Euro al minuto) ed inferiore del 15,9% rispetto a quella proposta da Telecom Italia (0,080 centesimi di Euro al minuto).

¹¹ Rispetto alla raccolta a livello SGU vi è un diverso *routing factor* per la componente SL Trasporto FONIA e non sono presenti le componenti relative alle portanti ed agli apparati per la tratta SL-SGU.

52. L'Autorità aveva ritenuto che il prezzo *dell'interfaccia di accesso in DSS1 a 2 Mbps*, in assenza di volumi venduti e, pertanto, in analogia all'approccio metodologico di cui al punto 45 della delibera n. 117/11/CIR, andasse calcolato applicando ai prezzi 2011 le variazioni percentuali previste per i Kit di interconnessione a 2 Mbps. Ciò premesso, alla luce della conferma stabilita nella sezione 2.3 dei prezzi 2011 delle stesse, l'Autorità aveva ritenuto che anche per la voce di costo in oggetto (voce di costo *iii*) Telecom Italia dovesse confermare i prezzi 2011.
53. Si è richiamato che le condizioni economiche relative al servizio di *Number Hosting* sono determinate sulla base del costo della manodopera (si richiama a tal riguardo il punto 58 della delibera n. 119/10/CIR). Ciò premesso, alla luce della sostanziale conferma del costo orario 2011, si era proposto di approvare le condizioni economiche proposte da Telecom Italia e pari a quelle già approvate per l'anno 2011.

Le osservazioni degli Operatori

- D53. Gli Operatori intervenuti hanno chiesto che, per i servizi relativi alla raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1, siano previste delle sensibili riduzioni, coerentemente con quanto richiesto in merito alla riduzione delle tariffe di raccolta, terminazione e transito delle chiamate.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D54. Con riferimento al *servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna* (voce di costo *i*), l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento, secondo il quale Telecom Italia deve modificare l'Offerta di Riferimento per il 2012 allineando le condizioni economiche per il servizio in esame alle tariffe di raccolta delle chiamate ai medesimi livelli, come definite al punto D17.
- D55. In merito al *prezzo della prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1* (voce di costo *ii*), l'Autorità ha rivalutato detto valore in coerenza con le tariffe di interconnessione definite al punto D17 ottenendo un valore pari a 0,067 centesimi di Euro al minuto. Alla luce di quanto rappresentato l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo un prezzo per la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 pari a 0,067 centesimi di Euro al minuto, analoga a quella proposta nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.
- D56. Relativamente al *prezzo dell'interfaccia di accesso in DSS1 a 2 Mbps* (voce di costo *iii*), l'Autorità ritiene opportuno confermare la metodologia di calcolo delle condizioni economiche applicando al servizio in esame le medesime variazioni applicate alle omologhe condizioni economiche previste per i Kit di interconnessione

a 2 Mbit/s. Alla luce di quanto riportato al punto D30, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo per l’interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s le medesime variazioni percentuali annuali rilevate per i Kit di interconnessione a 2 Mbit/s, ovvero un contributo di installazione pari a 395,23 Euro (analogo al valore approvato per il 2011) ed un canone annuo pari a 864,51 Euro (-5,2% rispetto al valore approvato per il 2011).

D57. Per quanto concerne le condizioni economiche relative al servizio di *Number Hosting* (voce di costo *iv*), alla luce della sostanziale conferma per il 2012 del costo orario della manodopera approvato per il 2011 (delibera n. 59/12/CIR), l’Autorità ritiene di confermare l’orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, che prevede il mantenimento per il 2012 del prezzo approvato per il 2011. Tanto premesso, su tale aspetto l’Autorità non ritiene di dover applicare modifiche all’Offerta di Riferimento per il 2012.

2.8. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)

Premessa

54. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

FRIACO	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Singolo SGU	9.945,41	10.892,97	-8,7%
SGU distrettuale	17.338,64	17.599,24	-1,5%
SGT distrettuale	15.859,92	15.394,30	3,0%
BBN distrettuale	15.859,92	15.394,30	3,0%

55. Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato le condizioni economiche per il servizio FRIACO utilizzando, per le componenti ed attività dei servizi a traffico, i valori ottenuti attraverso la procedura di efficientamento dei dati di CORE descritta nella precedente sezione 2.2 con riferimento alle tariffe di interconnessione.

Le considerazioni preliminari dell’Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

56. L’Autorità ha rivalutato, coerentemente con le considerazioni metodologiche riportate nella sezione 2.6 della delibera n. 117/11/CIR, le condizioni economiche del servizio FRIACO. Si è richiamato, per semplificare la lettura di quanto segue, la formula di calcolo dei costi del servizio di raccolta FRIACO: “Canone annuo = Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * *Adjustment*

Ratio + Costo Commercializzazione”. Il fattore correttivo (*Adjustment Ratio*) è dato dal rapporto tra gli *Erlang* FRIACO (0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR) e gli *Erlang* per circuito della tratta interessata.

57. Il *Costo Medio Unitario* è dato dalla somma (pesata per i rispettivi *routing factors*) dei costi unitari delle componenti di rete e delle attività (segnalazione, giunzione, commutazione, trasporto, apparati, portanti) coinvolte dal servizio oggetto di valutazione. I valori dei costi unitari suddetti sono quelli ottenuti nella sezione 2.2 ai fini della determinazione, secondo criteri di efficienza, delle tariffe di raccolta. I *minuti di traffico DO per flusso* a 2 Mbps ed i *coefficienti di utilizzo (adjustment ratio)* delle tratte SL-SGU, SGU-SGU e SGU-SGT sono quelli contabilizzati nel 2009. Sulla base di quanto detto erano state ottenute, per il servizio FRIACO, le seguenti condizioni economiche:

FRIACO	Agcom 2012	OIR 2011	Var % Agcom 2012 vs OIR 2011	TI 2012	Var % Agcom 2012 vs TI 2012
Singolo SGU	9.154,62	10.892,97	-16,0%	9.945,41	-8,0%
SGU distrettuale	15.113,61	17.599,24	-14,1%	17.338,64	-12,8%
SGT distrettuale	12.657,79	15.394,30	-17,8%	15.859,92	-20,2%
BBN distrettuale	12.657,79	15.394,30	-17,8%	15.859,92	-20,2%

Le osservazioni degli Operatori

D58. Gli Operatori, in generale, condividono gli orientamenti dell’Autorità, in merito alle condizioni economiche per il servizio FRIACO, contenuti nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

D59. Tuttavia un altro Operatore ha chiesto che le condizioni economiche in oggetto siano ulteriormente ridotte, coerentemente con gli efficientamenti che, secondo l’Operatore, sarebbe possibile raggiungere per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate.

Le valutazioni finali dell’Autorità

D60. L’Autorità, coerentemente con l’approccio metodologico seguito nello schema di provvedimento posto a consultazione, ha svolto una rivalutazione, su base CORE 2010, delle condizioni economiche del servizio Friaco utilizzando la metodologia descritta ai punti 56 e 57 e le tariffe di interconnessione alla rete di Telecom Italia definite al punto D17 (che tengono conto dei dati di CORE 2010). Sulla base della suddetta analisi, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo le seguenti condizioni economiche per il servizio Friaco (colonna “Agcom 2012”):

FRIACO	Agcom 2012	OIR 2011	Var % Agcom 2012 vs OIR 2011	TI 2012	Var % Agcom 2012 vs TI 2012
Singolo SGU	8.850,93	10.892,97	-18,7%	9.945,41	-11,0%
SGU distrettuale	14.137,73	17.599,24	-19,7%	17.338,64	-18,5%
SGT distrettuale	11.732,47	15.394,30	-23,8%	15.859,92	-26,0%
BBN distrettuale	11.732,47	15.394,30	-23,8%	15.859,92	-26,0%

2.9. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI

Premessa

58. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

Number Portability			
Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato geografico	9,19	8,65	6,2%
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero	1,45	1,37	5,8%
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato non geografico	9,19	8,65	6,2%

59. L'incremento del prezzo proposto da Telecom Italia per il 2012 è imputabile all'aumento del costo orario della manodopera dalla stessa proposto e pari a 50,13 Euro/ora.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

60. Considerato che la questione dei costi della NP investe, alla luce dell'entrata in vigore delle procedure di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, in maniera simmetrica tutti gli operatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire, nell'ambito del provvedimento, criteri di validità generale. Si è richiamato a tale proposito che tale aspetto veniva posto al punto D34 della delibera n. 117/11/CIR in cui l'Autorità ha specificato che *“le condizioni economiche relative all'eventuale ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia e dagli altri Operatori utilizzando la procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, nonché le modalità di applicazione del contributo tra donor e donating, saranno valutate nell'ambito di un apposito procedimento, tenendo in conto le risultanze del tavolo tecnico sulla NP pura”*.

61. A tal riguardo si è richiamato che nell'ambito dell'audizione del tavolo tecnico inter-operatore svolta nel mese di febbraio 2011, in cui è stata discussa la tematica in oggetto, l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire delle proposte in merito ai criteri da adottare per la definizione del prezzo relativo alla prestazione di portabilità del singolo numero. Una sintesi delle proposte formulate dagli operatori è stata presentata agli stessi nel corso di una successiva audizione del tavolo tecnico svolta nel mese di dicembre 2011 e riportata in allegato allo schema di provvedimento di cui alla delibera n. 7/12/CIR (**Allegato 1**).
62. Tanto premesso, nell'ambito del procedimento l'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi utili ai fini di cui al punto 60. Prima di procedere si ritiene opportuno richiamare il quadro regolamentare inerente l'oggetto.
63. L'art. 10, comma 1, della delibera n. 4/CIR/99, al fine di determinare la ripartizione dei costi fra gli operatori, ha identificato, tra gli altri¹², i seguenti aggregati di costo riferiti alla *Service Provider Portability*:
- i) *costo di adeguamento del sistema*: costi incrementali relativi a *software*, *hardware*, formazione e manodopera che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Service Provider Portability*; tali costi sono, nel caso in oggetto, quelli relativi all'adeguamento dei sistemi degli operatori in ottemperanza alle specifiche di cui alla delibera n. 35/10/CIR, come successivamente integrata;
 - ii) *costo per singolo numero portato*: costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea. Si tratta, nella fattispecie, dei costi relativi all'esercizio della procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, tenuto conto del livello di automatismo dalla stessa previsto.
64. Il comma 2 dello stesso art. 10 dispone che “*sono a carico di ciascun operatore di telecomunicazioni con obbligo di fornire la Service Provider Portability e senza modalità di recupero come costi addizionali della prestazione, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema*” di cui al precedente punto i).

¹² Gli ulteriori aggregati di costo identificati al medesimo articolo sono:

- costi di trasporto aggiuntivo: costo sostenuto dall'operatore *Donor* al fine del re-instradamento al punto di interconnessione con l'operatore *Recipient* della chiamata diretta ad un numero portato, nell'ipotesi di una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento;
- costo di implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati: costi che gli operatori obbligati al servizio dovranno congiuntamente sostenere per la progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata di cui all'art. 3.

65. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera j), della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce, tra i servizi accessori e aggiuntivi, il servizio di portabilità dei numeri. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della stessa delibera *“i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo”*.
66. La Direttiva 2009/136/CE¹³ all'art. 1, punto 21, prevede, con riferimento agli oneri interoperatore, che *“le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati”*.
67. Tanto premesso, l'Autorità ha ritenuto che il quadro regolamentare suddetto, completato dalla entrata in vigore della delibera n. 35/10/CIR, consentisse di attuare i generali criteri di ripartizione dei costi definiti dalla delibera n. 4/CIR/99. In particolare saranno a carico di ciascun operatore (incluso Telecom Italia) i costi di adeguamento del sistema ai fini di ottemperare alle specifiche tecniche di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Potranno essere remunerati i costi di gestione efficiente, secondo detta procedura, di ogni singolo numero portato. Nell'ambito del procedimento l'Autorità ha ritenuto pertanto di acquisire commenti e osservazioni da parte degli operatori in merito ai seguenti punti:

a) Si condivide l'applicazione dei principi sanciti dalla delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE ai fini della definizione dei costi di NP nell'ambito del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 35/10/CIR?

Le osservazioni degli Operatori

- D61. La quasi totalità degli Operatori condivide pienamente l'applicazione dei principi stabiliti dalla delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE ai fini della definizione dei costi di *Number Portability* (NP) nell'ambito del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 35/10/CIR. In particolare, in conformità alle indicazioni della Direttiva 2009/136/CE, diversi Operatori hanno rappresentato l'opportunità di un intervento regolatorio sulle condizioni economiche per la NP che

¹³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

adotti i principi dell'orientamento al costo e sia atto a non disincentivare il passaggio degli utenti ad altro fornitore dei servizi.

- D62. Alcuni tra i suddetti Operatori hanno portato all'attenzione dell'Autorità l'opportunità di prevedere che, a partire dal 2012, il contributo per NP venga disciplinato al di fuori delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, in considerazione del fatto che tale contributo diverrà applicabile a tutti gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
- D63. Un altro Operatore ritiene che i principi sanciti dalla delibera n. 4/CIR/99 siano stati stabiliti in un contesto lontano nel tempo e profondamente diverso dal contesto attuale, caratterizzato dallo sviluppo di sistemi altamente automatizzati. In tale contesto gli unici costi che l'Operatore ritiene legati alla prestazione di NP sono quelli derivanti dalla gestione commerciale dell'ordine sostenuti dall'operatore *donating*. Secondo tale logica, l'Operatore ritiene che i costi di configurazione e deconfigurazione del singolo numero, gravando sia sul *donor*, sia sul *donating* e sia sul *recipient* non debbano essere remunerati da altri Operatori ma che ogni Operatore debba sostenere e farsi carico dei propri costi secondo un principio di reciprocità.

b) Si condivide, in particolare, che ciascun operatore sostenga i costi relativi all'adeguamento dei propri sistemi alle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, ovvero senza un recupero degli stessi costi attraverso un contributo aggiuntivo a quello per la prestazione di portabilità del numero, come disposto dall'art. 10, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99?

Le osservazioni degli Operatori

- D64. La maggior parte degli Operatori condivide il principio secondo cui ciascun Operatore deve farsi carico dei costi di adeguamento del sistema, senza quindi un recupero degli stessi costi attraverso un apposito contributo.
- D65. In particolare secondo alcuni Operatori, anche nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, il contributo per la NP dovrebbe essere definito in maniera consistente con quanto stabilito per i servizi mobili e, pertanto, ciascun Operatore dovrebbe farsi carico dei costi sostenuti per l'adeguamento dei sistemi.
- D66. Telecom Italia ha rappresentato che, tenendo conto che la NP è un obbligo in capo a tutti gli Operatori di rete fissa e che le procedure definite nella delibera n. 35/10/CIR si applicano simmetricamente a tutti gli Operatori, i costi relativi agli adeguamenti *software* ed *hardware*, nonché il costo per la formazione del personale che gli Operatori hanno dovuto sostenere, possono essere ricompresi nel contributo di attivazione da corrispondere al *donor*. Secondo la Società tali costi di adeguamento sono uguali per tutti gli Operatori alla luce della identità tra tutte le implementazioni realizzate dai diversi Operatori.

c) Si condivide che il contributo inter-operatore per la prestazione di portabilità del singolo numero offerta dagli operatori alternativi sia legato ai soli costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato?

Le osservazioni degli Operatori

D67. La maggior parte degli Operatori condivide, in generale, l'approccio dell'Autorità in merito alla fissazione di un contributo inter-operatore per la prestazione di NP pura basato esclusivamente sui costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato.

D68. Tuttavia altri Operatori ritengono che l'Autorità dovrebbe verificare l'effettiva sussistenza dei costi in esame, specialmente in considerazione del fatto che gli attuali sistemi interoperatore sono completamente automatizzati e, per tale motivo, il costo vivo marginale derivante dalla gestione efficiente di ogni singolo numero portato sarebbe, secondo le Società, estremamente ridotto.

D69. Telecom Italia ritiene opportuno che i costi connessi all'attività di NP siano determinati in logica "cost oriented".

d) Si condivide, in particolare, che il prezzo del servizio di Number Portability di cui al punto precedente, offerto da Telecom Italia e dagli OLO secondo le procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, sia orientato al costo, secondo criteri di efficienza e sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie, anche tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea, come indicato dall'art. 10, comma 1, lettera b) della delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE?

Le osservazioni degli Operatori

D70. La maggior parte degli Operatori concorda con la proposta di fissare il prezzo del servizio di NP offerto dall'Operatore *incumbent* e dagli OLO secondo criteri di efficienza e sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie, in linea anche con quanto richiesto in proposito a livello europeo.

D71. Un Operatore, in particolare, ritiene che il contributo per NP dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- i) applicabile da tutti gli Operatori in qualità di *donating*;
- ii) applicabile da tutti gli Operatori a prescindere dal processo che regola la portabilità (ovvero NP pura, migrazioni OLO2OLO, cessazioni con rientro in Telecom Italia);

- iii) prevedere un valore economico che remunererà i soli costi di gestione amministrativa efficiente degli ordini di NP;
- iv) prevedere una quota fissa per singolo numero ed una quota variabile per i numeri aggiuntivi gestiti nel medesimo ordine;
- v) fissato tenendo conto della *best practice* europea.

D72. Un altro Operatore ritiene, al contrario, che l'orientamento al costo, secondo criteri di efficienza, dovrebbe essere applicato solo a Telecom Italia, che detiene una significativa quota di mercato (pari a circa il 70%) e che è l'unico operatore soggetto ad obbligo di orientamento al costo. Secondo la Società agli OLO, non soggetti ad obblighi di orientamento al costo, potrà essere riconosciuto in qualità di *donating* un contributo *una tantum* superiore rispetto a quello approvato per Telecom Italia.

D73. Telecom Italia ritiene opportuno che vengano differenziati i costi per singolo numero portato distinguendoli tra numerazioni semplici e numerazioni complesse riconoscendo a quest'ultime un costo maggiore.

e) Si chiede di fornire indicazioni in merito a possibili quantificazioni dei costi per singolo numero portato di cui al precedente punto, indicando i criteri per la determinazione dello stesso, possibilmente secondo un principio di causalità. Si chiede di specificare il soggetto deputato ad effettuare il pagamento e quello deputato ad essere remunerato dal contributo (con riferimento a quest'ultimo, potrà essere solo il donor, solo il donating, entrambi in base alle attività svolte ai sensi della delibera n. 35/10/CIR. Si prega di specificare, in caso in cui entrambi i soggetti debbano ricevere una remunerazione, la percentuale di remunerazione di ciascuno, rispetto al costo totale per numero portato).

Le osservazioni degli Operatori

D74. Nell'ambito della consultazione pubblica hanno risposto alla presente domanda nove Operatori.

D75. Cinque Operatori ritengono che il contributo per NP pura dovrebbe essere azzerato sia per l'operatore *incumbent* sia per gli OLO, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della procedura di NP (*donor* o *donating*). Gli Operatori hanno richiamato, in quanto ritenute interamente applicabili, le valutazioni già espresse dall'Autorità nell'ambito del procedimento che ha portato all'annullamento del prezzo interoperatore per la prestazione di portabilità del numero nella telefonia mobile. Un ulteriore Operatore ha proposto l'azzeramento del contributo in subordine alla remunerazione del solo Operatore *donating*.

D76. Tre Operatori ritengono che il *recipient* debba remunerare il solo *donating* (OLO o Telecom Italia) per il prezzo della NP pura, mentre nulla sarebbe dovuto al *donor*.

Ulteriori tre Operatori hanno proposto la suddetta soluzione in subordine all'azzeramento del contributo *una tantum* per la prestazione di NP.

D77. Un Operatore ha riportato le proprie considerazioni sulle condizioni economiche del contributo per NP, in particolare sull'analisi della base costi (i), sul confronto con il contesto internazionale (ii) e sul modello di *pricing* (iii):

- i) Attualmente la determinazione del contributo di NP incluso nell'Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia si basa sull'applicazione del costo orario della manodopera moltiplicato per il tempo di svolgimento delle attività connesse alla NP. Per quanto riguarda il costo orario della manodopera l'Operatore ritiene che il valore utilizzato da Telecom Italia non possa essere considerato un valore di costo di un operatore efficiente, dato che oltre ad essere basato su costi "storici" di Telecom Italia include, oltre al costo del lavoro diretto, un *mark-up* che tiene conto di altri costi indiretti e costi di struttura di Telecom Italia;
- ii) A livello internazionale emerge un *trend* di significativa riduzione del costo della prestazione di NP alla luce della crescente automatizzazione dei processi. A tal riguardo l'Operatore ha presentato un *benchmark* sulla *best practice* internazionale di seguito riportato:

Contributo una tantum per singolo numero portato geografico	Euro (IVA esclusa)
UK	0,61
Francia	3,03
Spagna	3,00
Olanda	2,00
Malta	3,45
Svezia	3,2
Grecia	1,9

Fonte: Digital Agenda 2010

L'Operatore, che propone in subordine l'azzeramento del contributo, ha rappresentato su tale aspetto che in Germania non esisterebbe alcun corrispettivo tra Operatori per la prestazione del servizio di NP su rete fissa.

- iii) Le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il servizio di Portabilità del Numero prevedono l'applicazione di un contributo *una tantum* che non varia in base alla numerosità di numeri richiesti per un singolo ordine (un contributo ridotto è previsto solo per le numerazioni aggiuntive su ISDN). In virtù del fatto che, ad oggi, i processi di portabilità dei numeri sarebbero totalmente automatizzati, secondo la Società gli eventuali costi di gestione dell'ordinativo legati ai sistemi impiegati in tali processi dovrebbero essere allocati su base del singolo ordine e non della singola numerazione portata (si richiama infatti che un singolo ordine può contenere la richiesta di portabilità di più numerazioni). In considerazione di quanto rappresentato, l'Operatore ritiene che il contributo di NP debba prevedere un prezzo variabile in funzione del numero di DN portati per singolo ordine e suddiviso tra un contributo fisso per la gestione dell'ordinativo, applicabile a tutte le numerazioni

incluse nel medesimo ordinativo, ed un eventuale contributo variabile per ogni numerazione portata.

D78. Un altro Operatore ritiene che il prezzo unitario da corrispondere al *donating* debba essere differenziato tra Telecom Italia e OLO ed in particolare che:

- i) il prezzo che Telecom Italia, come *donating* (sia quando è contemporaneamente *donor/donating* sia quando è solo *donating*), potrà applicare non potrà essere superiore a quello approvato dall’Autorità nel 2011, pari a 8,65 Euro;
- ii) Il prezzo che un OLO come *donating* (sia quando è contemporaneamente *donor/donating* sia quando è solo *donating*), potrà applicare dovrebbe essere superiore a quello previsto per Telecom Italia: in particolare l’Operatore ritiene congruo un valore di circa 20 Euro.

D79. Un altro Operatore ritiene che i contributi, da riconoscere al solo Operatore *donating*, debbano essere i seguenti:

- i) per Telecom Italia, inferiori a 8,65 Euro;
- ii) per quanto riguarda gli operatori alternativi, pari a circa 19 Euro. Tale costo remunera, secondo l’Operatore, diverse attività tra cui il presidio dei sistemi coinvolti nel processo, la disattivazione manuale ed i disallineamenti OLO2OLO, le attività *inbound* legate al codice di migrazione, l’attività di informazione dei clienti sulle procedure di disattivazione.

D80. Telecom Italia ritiene che nel processo di NP sia possibile individuare due categorie di soggetti: la prima costituita dal *recipient* e dal *donating*, l’altra dal *donor*, sulla base delle seguenti considerazioni:

- i) il *donating* ed il *recipient* hanno un ruolo commerciale, in quanto detengono il rapporto con la clientela finale e beneficiano dei vantaggi commerciali derivanti dalla NP stessa;
- ii) il *donor* ha un ruolo esclusivamente tecnico, in quanto fornisce i servizi verso i due soggetti commerciali.

Secondo la Società è ragionevole supporre che a regime ciascun Operatore svolga con frequenza simile i ruoli di *donating* e *recipient*, rendendo plausibile una qualche forma di compensazione dei costi di cessazione commerciale del servizio di volta in volta sostenuti. Pertanto, ai fini del conseguimento di una maggiore semplificazione ed efficienza del modello economico relativo alla NP, questa tipologia di costi potrebbe essere omessa dal computo delle voci soggette a scambio di flussi di fatturazione tra gli Operatori. Indipendentemente dal numero di volte che la singola numerazione viene portata da un Operatore all’altro, è sempre il *donor* che svolge la propria attività per conto di terzi, accumulando di continuo nuovi costi, anziché compensare i costi pregressi.

D81. In conclusione Telecom Italia ritiene necessario che sia previsto un modello in cui l'unico soggetto deputato ad essere remunerato dal contribuente è il *donor*. La remunerazione spettante al *donor* dovrebbe coprire sia le attività di configurazione tecnica della rete ai fini del corretto espletamento dell'*onward routing*, sia il coordinamento tecnico operativo del processo stesso. Tali attività, secondo Telecom Italia, sono svolte dal *donor* sia nel caso di prima portabilità, sia nel caso di portabilità successive. Le attività tecniche per la gestione dell'*onward routing* comportano, ad avviso della Società, la configurazione del numero come portato nelle centrali SGU che gestiscono la numerazione e la configurazione su Rete Intelligente dell'associazione *routing number* dichiarato dal *recipient* e numero geografico.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D82. **Principi di riferimento.** Con riferimento alla domanda *a)*, anche alla luce di quanto rappresentato dagli Operatori, l'Autorità conferma l'applicabilità dei principi sanciti dalla delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE ai fini della definizione dei costi di NP nell'ambito del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 35/10/CIR.

D83. **Ambito di applicazione.** Con riferimento all'osservazione di un rispondente, l'Autorità ritiene che il contribuente per la *Number Portability*, avendo la stessa valenza per tutti gli Operatori, debba essere disciplinato da norme di portata orizzontale, non legate ad obblighi SMP.

D84. **Costi remunerati dal contribuente.** Relativamente alle osservazioni in risposta alla domanda *b)*, *c)* e *d)* l'Autorità ritiene, in applicazione dei principi citati al punto D82, che ciascun operatore debba farsi carico dei costi di adeguamento del sistema, senza quindi un recupero degli stessi tramite un apposito contribuente. Sono, viceversa, oggetto di remunerazione i costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie, eventualmente tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea. Si tratta nella fattispecie, dei costi relativi all'esercizio della procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, tenuto conto del livello di automatismo dalla stessa previsto.


D85. In relazione alla proposta di qualche rispondente (punto D78) di differenziare i prezzi tra Telecom Italia e gli OLO, l'Autorità, atteso che gli obblighi inerenti la prestazione di NP oggetto del presente provvedimento sono quelli previsti da una delibera (la n. 35/10/CIR) di portata orizzontale, ritiene che il prezzo della relativa prestazione di *Number Portability* debba essere unico e riflettere i costi sostenuti da un Operatore che implementa in modo efficiente le inerenti specifiche tecniche.

D86. **Modalità di valutazione dei costi NP e soggetti coinvolti (*donor, donating recipient*).** Con riferimento alla domanda *e)* si riportano schematicamente, prima di

procedere e per maggiore chiarezza espositiva, nella tabella seguente le posizioni espresse dagli Operatori:

Contributo per singolo numero portato			
Modello di pricing	Operatori favorevoli	Operatori favorevoli in subordine	Valori proposti per il contributo di NP
Completa gratuità della prestazione	5	1	Gratuità
Remunerazione del solo <i>donating</i>	3	3	Contributo determinato dalla somma di due componenti: una per la gestione dell'ordine (circa 2 Euro) e uno variabile in funzione della numerosità dei DN portati (circa 1 Euro per ogni numero aggiuntivo)
			Contributo diverso a seconda dell'operatore donating: inferiore a 8,65 Euro per Telecom Italia, circa 20 Euro per gli OLO
Remunerazione del solo <i>donor</i>	1	0	9,42 Euro

D87. L'Autorità ritiene in primo luogo adeguato fare riferimento alle attività previste nella procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR al fine di valutare i costi necessari all'attivazione efficiente di un singolo numero portato. Il modello di interazione *donor*-centrico ivi previsto è, infatti, rappresentativo di un processo efficiente. A tal riguardo si rileva che la procedura di NP, come descritta dalla citata delibera, ricalca il modello generale presente nella sezione 3.4 del documento *ECC Report 155*¹⁴ e riportato nella figura seguente.



¹⁴ Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), “*Number portability efficiency: impact and analysis of certain aspects in article 30.4 of the universal service directive and general remarks on NP efficiency*”, 2010. <http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/Pdf/ECCRep155.pdf>

D88. L’Autorità ritiene, in primo luogo, che il costo per la prestazione di NP debba essere remunerato all’Operatore che lo ha sostenuto. La letteratura¹⁵, nel caso in cui il *donor* coincida con il *donating* (prima portabilità), propende per la remunerazione, da parte dell’Operatore *recipient* all’Operatore *donor*, delle attività necessarie alla modifica delle informazioni relative all’utente e presenti nella rete del *donor*. Atteso, tuttavia, che la delibera n. 35/10/CIR consente la gestione anche dei casi di portabilità successiva l’Autorità ritiene necessario procedere, nel caso generale, ad una differenziazione dei costi sostenuti dal *donor* e dal *donating*.

D89. Al fine di ottenere indicazioni sul quadro internazionale l’Autorità ha svolto un *benchmark*¹⁶ sul prezzo *wholesale* per la prestazione di portabilità del numero su rete fissa. Il risultato di tale confronto è riportato nella tabella seguente:

Nazione	Prezzo 2009	Prezzo 2010
Austria	€21,79	€21,79
Belgio	€4,69	€4,69
Bulgaria	€12,78	€9,20
Cipro	€16,57	€16,57
Danimarca	€7,80	€7,80
Estonia	-	-
Finlandia	€18,41	€ -
Francia	€7,53	€7,53
Germania	-	-
Grecia	€2,48	€1,92
Irlanda	€4,02	€4,02
Italia	€8,47	€8,47
Lettonia	€8,50	€8,53
Lituania	-	-
Lussemburgo	€14,38	€14,38
Malta	€16,31	€3,45
Olanda	€2,00	€2,00
Polonia	€0,63	€0,68
Portogallo	€4,01	€4,59
Regno Unito	€0,54	€0,49
Repubblica Ceca	€33,95	€23,67

¹⁵ Europe Economics & Arcome, “*Study on the Cost Allocation for Number Portability, Carrier Selection and Carrier Pre-Selection - Final Report for DGXIII of the European Commission*”, 1999.

¹⁶ Fonte: *Digital Agenda Scoreboard 2011*, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/

Romania	€13,00	€7,80
Slovacchia	€49,79	€9,99
Slovenia	€5,00	€4,17
Spagna	€8,61	€3,09
Svezia	€3,34	€3,20
Ungheria	€4,67	€4,50

D90. Il confronto internazionale evidenzia in primo luogo una elevata variabilità dei prezzi, dovuta presumibilmente ai diversi contesti regolamentari ed alle diverse soluzioni adottate in ciascun paese (*Onward Rounting, Call Drop-Back, Query On Release o All Call Query*). In secondo luogo si rileva un generale *trend* di conferma dei prezzi o di una loro riduzione tra il 2009 ed il 2010 (Bulgaria, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). In alcuni casi tale riduzione è particolarmente rilevante (Bulgaria, Grecia, Malta, Slovacchia, Spagna). Anche per l'anno 2011 alcune Autorità Nazionali di Regolamentazione hanno proceduto ad una ulteriore riduzione del prezzo della NP¹⁷. Se si escludono i Paesi che hanno un prezzo 2009 già superiore al costo approvato in Italia per Telecom Italia (circa 8,5 Euro per numero portato) si osserva che il costo medio è dell'ordine di 4,3 Euro/numero (media effettuata su 16 Paesi). Se si escludono anche i Paesi con costo superiore a 7,5 Euro (valore di fatto già prossimo a quello attuale Italiano), si ha un costo medio di circa 3 Euro/numero portato (media effettuata su 12 Paesi).

D91. Tanto premesso l'Autorità ritiene che in generale i costi connessi alla prestazione di NP possano essere disaggregati nelle seguenti voci:

- i) Costi legati all'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione delle richieste di NP: poiché comuni a tutti gli Operatori, si ritiene che gli stessi possano essere considerati tra i costi che ciascun attore coinvolto nel processo debba sostenere senza richiedere alcuna corrispondente remunerazione. Tale orientamento appare in linea con quanto già previsto per le procedure di migrazione.

¹⁷ Un Operatore ha segnalato le seguenti decisioni dei Regolatori Nazionali:

- Francia: ARCEP ha ridotto la tariffa di NP applicando una quota fissa di 1,50 Euro per la gestione della domanda e una quota variabile per ogni singolo numero associato alla domanda pari a 1,53 Euro. Inoltre, nei casi particolari per i quali non è possibile un trattamento automatizzato della domanda, la quota fissa sale ad un massimo di 6 Euro mentre la quota variabile rimane a 1,53 Euro;
- Spagna: CMT, nel febbraio 2011, ha apportato una riduzione ai prezzi per la NP prevedendo nel caso di numerazioni geografiche un importo pari a 2,78 Euro per la gestione della richiesta e 0,31 Euro per la portabilità del numero.

- ii) Costi per la modifica delle informazioni dell'utente nei sistemi informativi commerciali e di rete dell'Operatore *donating* (*customer care*, sistemi di fatturazione, instradamenti, ecc.);
- iii) Costi legati alla modifica delle informazioni dell'utente negli elementi di rete dell'Operatore *donor*.

D92. Tanto premesso, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una remunerazione per le succitate (ii e iii) attività svolte dal *donating* e dal *donor*, esplicitandone i relativi importi alla luce dell'elevato grado di automatismo raggiunto dalle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

D93. Ai fini della definizione di un costo efficiente l'Autorità ritiene opportuno prendere le mosse dall'attuale costo della NP, remunerato a Telecom Italia in qualità di *donor* e *donating*, e pari a 8,65 Euro/numero. L'Autorità ritiene (anche alla luce del *benchmark* su riportato) che tale costo complessivo possa, alla luce dell'elevato grado di automatismo delle nuove procedure e della maggiore efficienza acquisita negli anni, oltre che delle informazioni ottenute dal *benchmark* internazionale, essere efficientato del 50% circa, portandolo a 4,3 Euro. Tale valore sarebbe anche in linea con la media dei Paesi maggiormente virtuosi in termini di costi della prestazione in oggetto. Si tratta a questo punto di differenziare il contributo dovuto al *donating* ed al *donor* nel caso in cui tali soggetti siano differenti.

D94. **Donating.** Trattandosi di attività principalmente legate alla chiusura amministrativa del singolo cliente, tale prezzo non dipende dalla quantità delle numerazioni portate. Si ritiene che a tale attività possa essere allocato un costo medio di 2,3 Euro/numero portato.

D95. **Donor.** Si tratta dei costi legati alla modifica delle informazioni dell'utente negli elementi di rete dell'Operatore *donor* ai fini del corretto instradamento delle chiamate secondo il modello *onward routing*. L'Autorità ha stimato per le attività necessarie alla portabilità di un *singolo numero* un costo medio di 2 Euro/numero. Nel caso di portabilità di numerazioni aggiuntive l'Autorità ha stimato un costo incrementale di 0,5 Euro per ogni *numerazione aggiuntiva portata*.

D96. In conclusione l'Autorità ritiene che per la prestazione di *Number Portability* debbano essere previste le seguenti condizioni economiche, valide per tutti gli Operatori (valori in Euro):

Tipologia contributo	Agcom 2012
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donating</i>	2,30
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donor</i>	2,00
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni ulteriore numero nel caso di tipologie di accesso multi numero da corrispondere al <i>donor</i>	0,50

2.10. CARRIER PRESELECTION, ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI ED INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI

Premessa

68. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

Carrier Preselection			
Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Configurazione profilo Operatore su SGT o BBN (per ciascuna centrale SGT o BBN)	10,09	9,50	6,2%
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)	15,10	14,21	6,3%
Prove su SGU (per centrale SGU)	15,10	14,21	6,3%
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	4,90	4,61	6,3%

Attività di configurazione delle centrali			
Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	334,92	314,61	6,5%
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	13,84	13,03	6,2%
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni [*numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	13,84	13,03	6,2%

Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni			
Tipologia contributo	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	16,37	15,41	6,2%
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	98,18	92,44	6,2%
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	98,18	92,44	6,2%

69. L'incremento dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2012 è imputabile all'aumento del costo orario della manodopera dalla stessa proposto per il 2012 e pari a 50,13 Euro/ora.

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

70. L'Autorità ha ritenuto che le condizioni economiche per i servizi suddetti dovessero essere riformulate sulla base del costo orario della manodopera approvato, necessariamente in modo unitario per tutti i mercati regolamentati, per il 2012. Si è richiamato che la valutazione del costo orario della manodopera era oggetto di analisi nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012 relativa al servizio WLR, avviato con delibera n. 160/11/CIR. In tale delibera l'Autorità aveva proposto un sostanziale mantenimento (+0,4%) del costo della manodopera approvato per il 2011. Ne derivava che, qualora tale orientamento fosse stato confermato in sede di approvazione del provvedimento finale, Telecom Italia avrebbe dovuto allineare le condizioni economiche dei servizi in oggetto ai valori approvati per il 2011.

Le osservazioni degli Operatori

D97. Gli Operatori, pur apprezzando la proposta dell'Autorità di non approvare gli aumenti dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2012, ritengono che i valori presenti nello schema di provvedimento per i servizi in esame dovrebbero essere rivalutati tenendo in considerazione i recuperi di efficienza ottenuti da Telecom Italia ed utilizzando un costo orario della manodopera di importo più basso rispetto a quello riportato nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D98. Con riferimento alle osservazioni degli Operatori sul costo orario della manodopera, si richiama che le stesse sono state oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento WLR per il 2012, concluso con delibera n. 59/12/CIR. La stessa delibera (punto D23) ha approvato per il 2012 un costo orario della manodopera pari a 47,40 Euro/ora, sostanzialmente analogo (+0,4%) a quello approvato per il 2011.

D99. Alla luce di quanto rappresentato e dell'orientamento espresso al punto 70, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'Offerta di Riferimento 2012 ripristinando, per i servizi di *Carrier Preselection*, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni, le medesime condizioni economiche approvate per il 2011.

2.11. FATTURAZIONE CONTO TERZI

Premessa

71. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	OIR 2012 (proposta TI)	OIR 2011 (117/11/CIR)	Var % 2012 vs 2011
Fatturazione conto terzi (centesimi di Euro per chiamata)	1,387	1,370	1,2%

72. Telecom Italia ha rappresentato di aver utilizzato, ai fini della suddetta valutazione, i dati contabili 2010 che, a differenza dei dati contabili 2009, ricomprendono i costi di

prevenzione, contrasto e gestione delle cosiddette “microfrodi”¹⁸. Il calcolo effettuato conduce ad un aumento dell’1,2% rispetto al prezzo 2011.

73. Con riferimento alle attività di gestione delle frodi, con nota del 23 dicembre 2011 Telecom Italia ha rappresentato che la prima applicazione del combinato disposto dell’art. 13, comma 15, della delibera n. 179/10/CONS e dell’art. 3, comma 7, della delibera n. 119/10/CIR avrebbe comportato alcune contestazioni della clientela e delle associazioni dei consumatori. In particolare ciò si sarebbe verificato a seguito della fatturazione di traffico da parte di Telecom Italia, una volta decorso il periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della denuncia da parte della stessa, senza che vi sia stata l’adozione di misure cautelari da parte della competente Autorità Giudiziaria.
74. Telecom Italia ha pertanto proposto, in linea con quanto riportato al punto D46 della delibera n. 117/11/CIR¹⁹, di modificare le succitate previsioni di cui alle delibere nn. 179/10/CONS e 119/10/CIR, stabilendo che il termine di sospensione dell’obbligo di fatturazione al cliente finale sia portato da quattro a dodici mesi, al fine di tener conto di un più ampio lasso di tempo per l’eventuale adozione di misure cautelari da parte della competente Autorità Giudiziaria. Ciò si porrebbe, inoltre, a maggior tutela della clientela. Coerentemente con quanto rappresentato nella suddetta comunicazione Telecom Italia ha modificato il paragrafo 4.4.5 dell’OSI 2012 prevedendo una sospensione per la durata di 12 mesi degli obblighi contrattualmente previsti di fatturazione al cliente finale nel caso in cui, in presenza di evidenze documentali di presunta frode ed in assenza di denuncia da parte del cliente, Telecom Italia abbia provveduto ad effettuare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

Le considerazioni preliminari dell’Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

75. Si è richiamato che, come specificato al punto D94 della delibera n. 119/10/CIR, ai fini della determinazione del prezzo del servizio in esame l’Autorità ha ritenuto opportuno tener conto, al fine di consentire al mercato una maggiore prevedibilità sull’andamento dei prezzi del servizio, dei *trend* di costo valutati su base triennale. In sede di verifica del prezzo 2011 l’Autorità aveva già tenuto conto dei dati contabili 2010, che contengono i suddetti maggiori costi dichiarati da Telecom

¹⁸ Per tale fenomenologia il traffico fraudolento, invece che essere determinato da un ridotto numero di chiamate, ciascuna di notevole durata, dirette verso la NNG, è viceversa caratterizzato da un elevato numero di chiamate, di breve durata, verso la NNG (si tratta di fenomeni fraudolenti in cui il cliente viene indotto a chiamate ripetute, su brevi intervalli di tempo).

¹⁹ “L’Autorità, preso atto delle criticità segnalate da Telecom Italia, ritiene opportuno che eventuali affinamenti della relativa normativa siano valutati nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento per il 2012”.

Italia, nell'ambito di una media costi/volumi effettuata sul periodo 2008-2010 (si richiama quanto indicato al punto D39 della delibera n. 117/11/CIR²⁰). Ciò premesso, e nelle more dell'acquisizione di ulteriori dati contabili relativi al 2011 (che consentiranno di avanzare di un anno la finestra temporale oggetto della media triennale richiamata), l'Autorità aveva ritenuto di confermare il prezzo 2011 e pari a 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

76. Con riferimento alle attività gestionali ed amministrative per la gestione delle frodi l'Autorità ha rilevato che Telecom Italia, in aggiunta a quanto indicato al punto 73, ha integrato il paragrafo 4.4.5 dell'OSI 2012 prevedendo delle misure finalizzate ad una maggiore trasparenza a favore del cliente, nel momento in cui, decorsi i 12 mesi della sospensione di cui al punto 74 senza che l'Autorità Giudiziaria abbia adottato alcuna misura, Telecom Italia provveda a riavviare il ciclo di fatturazione. In particolare Telecom Italia propone quanto segue:

- i) nel caso di riattivazione del ciclo di fatturazione decorsi i termini di sospensione (di 12 mesi) in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia non procede all'addebito diretto al cliente (nel caso di addebito su conto corrente bancario o su carta di credito) dell'importo relativo al traffico contestato. Viceversa Telecom Italia invia al cliente un bollettino precompilato di conto corrente postale al fine di consentire al cliente una verifica preventiva sugli importi relativi al solo traffico denunciato.
- ii) nel caso in cui il cliente presenti un reclamo a Telecom Italia per traffico fraudolento e denunci detta frode all'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia sospende le azioni di recupero del credito sino all'emanazione, al termine del procedimento penale, del relativo provvedimento. In caso di sussistenza del reato, nessun importo sarà più dovuto dal cliente a Telecom Italia e le eventuali somme già versate verranno restituite al cliente.

77. In merito a quanto rappresentato al precedente punto i), l'Autorità ha ritenuto che l'invio di un bollettino precompilato di conto corrente postale inerente il traffico presuntivamente fraudolento potesse garantire una maggiore tutela al cliente il quale avrà la possibilità, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, di verificare gli importi fatturati, prima del loro pagamento. Si è richiesto a tale proposito un commento da parte dei soggetti interessati. Si è richiesto altresì di fornire i propri commenti in merito all'opportunità di attendere, prima di riprendere la fatturazione, un maggior lasso di tempo (rispetto ai 4 mesi oggi previsti) laddove

²⁰ “Alla luce dei dati di contabilità regolatoria di Telecom Italia relativi all'anno 2010, l'Autorità, tenuto conto del *trend* di costo nel periodo 2008-2010, non ha rilevato elementi tali da richiedere una rivalutazione del prezzo del servizio indicato in consultazione pubblica”.

si verifichi, nella pratica, che 4 mesi non sono sufficienti alla emanazione di misure cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria.

78. Con riferimento al punto ii), l'Autorità ha ritenuto che quanto previsto apparisse in linea con il quadro regolamentare vigente tra l'altro riepilogato, nella sezione sulla gestione delle frodi, ai punti 50-64 della delibera n. 42/09/CIR. In particolare al punto 55 viene richiamato l'art. 8 della delibera n. 179/03/CSP, il quale dispone, al comma 6, che *“in caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all' Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili all'utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati”*.
79. Tutto ciò premesso, al fine di una compiuta valutazione di quanto riportato in Offerta di Riferimento sul tema della gestione delle frodi si è richiesto, ai soggetti interessati, di fornire i propri commenti su quanto su richiamato.

Le osservazioni degli Operatori sulle condizioni economiche del servizio di fatturazione conto terzi

- D100. Alcuni Operatori ritengono troppo elevato il prezzo proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica in quanto, a loro avviso, vi sarebbe la possibilità di applicare degli opportuni efficientamenti tali da determinare una riduzione delle condizioni economiche proposte.
- D101. Altri Operatori condividono l'analisi svolta dall'Autorità, sebbene abbiano rilevato l'opportunità di una revisione della componente di costo alla luce dei miglioramenti di efficienza nello svolgimento delle attività, e, pertanto, non ritengono giustificato l'aumento di prezzo del servizio di fatturazione conto terzi proposto da Telecom Italia per il 2012.
- D102. Uno dei precedenti Operatori ha rilevato come, a proprio avviso, dovrebbe essere prevista una differenziazione dei prezzi in funzione delle diverse numerazioni e dei livelli di rischio ed insolvenza associati alle stesse. Secondo l'Operatore, infatti, un prezzo di 1,37 Eurocent/chiamata risulterebbe penalizzante per alcune tipologie di servizi NNG (ad esempio chiamate verso sistemi POS con numerazioni 199 o 8911) caratterizzati da tetti tariffari bassi e durate brevi e generalmente inferiori ai 30 secondi, anche alla luce del basso rischio frode ed insolvenza che caratterizzerebbe tali servizi. La Società ha chiesto, pertanto, per le numerazioni 199 e 8911 la definizione di un costo, inerente la fatturazione, espresso in termini di *mark-up* percentuale da applicare alla tariffa minutaria (l'Operatore ha proposto un *mark-up* pari al 3%).

Le valutazioni finali dell’Autorità sulle condizioni economiche del servizio di fatturazione conto terzi

- D103. Con riferimento alle osservazioni degli Operatori sul prezzo del servizio di cui ai punti D100 e D101, si richiama che con delibera n. 119/10/CIR, al punto D94, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare, un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. Si ritiene che tale meccanismo consenta, nel rispetto degli obblighi di orientamento al costo, di filtrare fluttuazioni dei prezzi su base annuale conducendo, nel caso di specie, all’approvazione di un prezzo più basso di quello proposto da Telecom Italia per il 2012.
- D104. In merito all’osservazione di cui al punto D102 sulla differenziazione del prezzo del servizio, si richiama che ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, art. 13, comma 1, “Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall’operatore titolare della numerazione”. Alla luce di quanto rappresentato l’Autorità non ritiene in linea con il vigente quadro regolamentare una differenziazione del prezzo del servizio sulla base del prezzo finale previsto per le diverse NNG. Parimenti non si ritiene, allo stato, praticabile una modifica contabile che definisca, ai fini della remunerazione dei costi della fatturazione, un *mark up* sul costo minutario.
- D105. Tanto premesso, in assenza di ulteriori informazioni contabili riferite al 2011, l’Autorità ritiene opportuno confermare l’orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. Pertanto Telecom Italia dovrà modificare l’Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo, nel documento OSI 2012, un prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi pari a 1,37 centesimi di Euro per chiamata.

Le osservazioni degli Operatori sulle attività di gestione amministrativa delle frodi

- D106. Alcuni Operatori hanno rappresentato la necessità di prevedere un obbligo di tempestiva informativa da parte di Telecom Italia all’Operatore titolare delle numerazioni oggetto della sospensione della fatturazione al cliente per traffico presuntivamente fraudolento. Un secondo operatore, in attuazione degli obblighi di informativa in capo a Telecom Italia (attuati dal paragrafo 4.4.2 dell’OIR²¹), richiede

²¹ In particolare Telecom Italia, in linea con quanto previsto all’art. 4 commi 12 e 13 della Delibera 27/08/CIR, nonché all’art. 13, commi 11, 12 e 13 della Delibera 179/10/CONS, fornisce all’Operatore:

- una prima comunicazione, di “preavviso di ipotesi di frode”, entro 30 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto. Tale comunicazione conterrà, oltre alle evidenze documentali, a quel momento disponibili, le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente

che questa fornisca copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria. La Società ritiene altresì necessario reintrodurre nel paragrafo 4.4.5 dell'OIR 2012 la dizione *“in conformità all'art. 3 comma 7 della delibera 119/10/CIR e in deroga all'art. 13 comma 14 della del 179/10/CONS”* in quanto la fattispecie di sospensione unilaterale della fatturazione nel regime di fatturazione conto terzi rientra nel concetto di *“deroga”* (punto 60 della delibera n. 42/09/CIR) al principio generale dell'obbligo di fatturazione al cliente in capo a Telecom Italia in qualità di Operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Secondo un altro Operatore la comunicazione di cui sopra potrebbe avvenire secondo la procedura antifrode interoperatore di cui alla delibera n. 418/07/CONS.

D107. Con riferimento alla proposta di inviare al cliente di un bollettino precompilato inerente la spesa per il traffico denunciato come di origine fraudolenta, alcuni Operatori hanno rappresentato delle perplessità connesse a potenziali inefficienze nei pagamenti o nel recupero crediti.

D108. Un Operatore concorda sull'opportunità di prolungare l'attuale termine di sospensione dell'obbligo di fatturazione, in quanto ritiene che un periodo di 4 mesi sia insufficiente all'Autorità Giudiziaria per l'emanazione di misure cautelari. La Società ritiene tuttavia necessario che, per i casi ai quali è stata applicata la sospensione della fatturazione, in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria alla scadenza del termine, venga prolungato anche il termine previsto per l'esecuzione delle eventuali azioni di recupero del credito per conto terzi. L'Operatore ha proposto altresì una soluzione alternativa, consistente nel prolungare il termine per la sospensione dell'obbligo di fatturazione da 4 a 6 mesi; alla scadenza di tale termine, in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, all'importo contestato si potrebbe applicare una disciplina analoga a quella adottata nella citata procedura antifrode interoperatore di cui alla delibera n. 418/07/CONS²².

specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa).

- una seconda comunicazione, entro 135 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto, di conferma di ipotesi di frode in cui si riporta evidenza della presentazione dell'esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'importo esatto oggetto di sospensione dei pagamenti.

²² Delibera n. 418/07/CONS, art. 6:

“1. Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti sulle reti di comunicazione elettronica, gli operatori della telefonia assicurano:

- a. lo sviluppo di software di analisi e correlazione dei dati di traffico;
- b. la cooperazione e lo scambio di dati tra loro.

- D109. Gli altri Operatori non ritengono opportuno prevedere un allungamento del periodo di sospensione della fatturazione. Uno degli Operatori ritiene adeguato l'attuale periodo di 4 mesi, in considerazione del fatto che le misure richieste, e di cui si dovrebbe aspettare l'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria, sono misure cautelari e come tali vengono adottate con urgenza e, pertanto, entro i 4 mesi previsti.
- D110. Altri Operatori ritengono necessario che, in caso di sospensione della fatturazione, Telecom Italia proceda alla tempestiva inibizione all'accesso alle NNG in esame per le linee dei singoli clienti interessati.
- D111. Un Operatore non condivide quanto proposto da Telecom Italia e ritiene altresì necessario che l'Autorità elimini in toto l'attuale facoltà di Telecom Italia di sospendere la fatturazione in caso di presunte frodi laddove l'utente non abbia sporto denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. L'Operatore ha chiesto, in subordine, la riduzione da quattro a due mesi del periodo di sospensione della fatturazione al cliente finale. La Società ha chiesto infine una definizione puntuale del concetto di "evidenza documentale" in presenza della quale Telecom Italia sarebbe autorizzata, previa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, a procedere unilateralmente alla sospensione della fatturazione al cliente finale.
- D112. Telecom Italia condivide l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. A tal riguardo la Società ritiene che:
- i) l'invio di un bollettino precompilato di conto corrente postale inerente il traffico presuntivamente fraudolento possa garantire una maggiore tutela al cliente finale il quale avrà la possibilità, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, di verificare gli importi fatturati oggetto di denuncia prima del loro pagamento;
 - ii) la sospensione delle azioni di recupero del credito sino all'emanazione del provvedimento relativo al procedimento penale aperto sia in linea con il quadro regolamentare vigente. In caso di accertamento della sussistenza del reato, nessun importo sarà più dovuto dal cliente a Telecom Italia e le eventuali somme già versate saranno restituite al cliente.

-
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un apposito tavolo tecnico con il compito di stabilire le modalità e i protocolli di cooperazione, le procedure di intervento rapido e le scadenze entro cui gli operatori debbono porre in essere le iniziative e gli sviluppi necessari".

In attuazione del citato art. 6 il tavolo tecnico ha definito la Procedura inter-Operatore per il contrasto delle frodi, con lo scopo di definire il protocollo di comunicazione e le operazioni che le Parti dovranno eseguire per contrastare i tentativi di frode messi in atto, ai danni dei Clienti dei servizi di telecomunicazione e/o degli stessi gestori dei servizi, con metodi e scenari di traffico che richiedono operazioni congiunte e coordinate tra i gestori delle reti coinvolte, per un'efficace repressione.

- iii) sulla base della propria esperienza in merito, il periodo di quattro mesi di sospensione dell'attività di fatturazione al cliente finale è insufficiente per ottenere l'emanazione di eventuali misure cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria. Telecom Italia ritiene pertanto necessaria l'estensione di detto periodo a dodici mesi.
- D113. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha specificato che le contestazioni della clientela e delle associazioni dei consumatori di cui al punto 73 fanno riferimento a circa 12.000 reclami ricevuti dalla Società a seguito della riattivazione della fatturazione ai clienti in assenza dell'adozione delle citate misure cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria. Telecom Italia ha rappresentato altresì che il traffico contestato relativo ai suddetti 12.000 reclami è stato svolto dai clienti precedentemente all'introduzione del periodo di sospensione della fatturazione di cui alla delibera n. 119/10/CIR.
- D114. Relativamente alla richiesta di cui al punto D110 sull'obbligo di inibire l'accesso alle NNG in caso di sospensione della fatturazione, Telecom Italia ha rappresentato che, a proprio avviso, l'Offerta di Riferimento contiene già gli strumenti che possono tutelare i clienti finali. L'Offerta di Riferimento prevede infatti la disabilitazione dell'accesso dei clienti alle NNG oggetto di rilevazione di traffico sospetto nonché lo sbarramento, con contestuale avviso alle competenti Autorità, delle NNG. (par. 4.4.3 del documento OSI 2012). Inoltre, conformemente alla normativa in vigore, in particolare in base al D.M. 145/2006 nonché a quanto stabilito dalla delibera n. 418/07/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, Telecom Italia fornisce ai propri abbonati su loro richiesta, ed in alternativa tra loro (par. 4.1, pag. 24, dell'OSI 2012):
- i) il blocco permanente alle chiamate verso determinate NNG di Telecom Italia e di altro Operatore;
 - ii) servizi di blocco di chiamata a P.I.N., che consentono nelle modalità controllate dal cliente di abilitare/disabilitare determinati codici di NNG, con effetto sia sulle numerazioni di Telecom Italia che dell'operatore.
- D115. In merito all'osservazione inerente l'informativa che Telecom Italia dovrebbe inviare all'Operatore titolare delle numerazioni oggetto della sospensione della fatturazione al cliente per traffico presuntivamente fraudolento di cui al punto D106, Telecom Italia ha rappresentato che nella seconda comunicazione all'Operatore titolare della NNG, inviata entro 135 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto, "*si riporta evidenza della presentazione dell'esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria*". La Società si è resa disponibile a fornire informazioni sul contenuto della denuncia eventualmente presentata alla competente Autorità Giudiziaria, ovviamente nel rispetto dei limiti di riservatezza, ovvero, comunicando il numero di RGNR (Registro Generale Notizie di Reato), il luogo, la data e l'Autorità Giudiziaria del deposito.

Telecom Italia ha altresì specificato che il contenuto del documento OSI 2012 è allineato a quanto disposto dalla delibera n. 418/07/CONS.

Le valutazioni finali dell'Autorità sulle attività di gestione amministrativa delle frodi

- D116. In merito all'osservazione di cui al punto D106 inerente l'informativa che Telecom Italia dovrebbe inviare all'Operatore titolare delle numerazioni oggetto della sospensione della fatturazione al cliente per traffico presuntivamente fraudolento, si richiama che tale obbligo è già previsto dall'art. 3, comma 7, della delibera 119/10/CIR. In merito alla richiesta di fornitura della copia della Denuncia effettuata da Telecom Italia si ritiene che, fermo restando quanto la normativa vigente prevede in merito alla riservatezza, possa essere comunicato il numero di registro generale notizie di reato, il luogo, la data e l'Autorità Giudiziaria del deposito.
- D117. Con riferimento alle osservazioni sull'invio al cliente di un bollettino precompilato inerente la spesa per il traffico denunciato come di origine fraudolenta di cui al punto D107, l'Autorità non ritiene che tale misura possa compromettere o ritardare il versamento all'OLO delle somme in esame, attesa l'identità tra le date di addebito via carta di credito/conto corrente bancario e scadenza del bollettino precompilato. In conclusione, come riportato al punto 77, l'Autorità conferma che tale misura possa garantire una maggiore tutela al cliente. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di accogliere quanto riportato nell'Offerta di Riferimento 2012 in merito all'invio al cliente, nel caso di riattivazione del ciclo di fatturazione decorsi i termini di sospensione in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità Giudiziaria, di un bollettino precompilato di conto corrente postale al fine di consentire al cliente una verifica preventiva sugli importi relativi al solo traffico denunciato. Si ritiene tuttavia opportuno che, in assenza di reclami del cliente, tale differenziazione sia circoscritta temporalmente (in termini di cicli di fatturazione) anche al fine di non generare differenziazioni tra il trattamento dei clienti.
- D118. Relativamente alla estensione del periodo di sospensione della fatturazione (trattata nei punti D108-D112) l'Autorità allo stato, e nelle more di evidenze documentali e segnalazioni relative al periodo di vigenza dell'attuale normativa sulla sospensione, di mantenere detto periodo alla durata di 4 mesi. D'altra parte la ricezione di una fattura separata per il traffico sospetto, alla ripresa della fatturazione, consente al cliente di porre in essere tutte le misure oggi in vigore a tutela contro le frodi (ad esempio contestare il traffico ed esporre denuncia lui stesso all'Autorità Giudiziaria). Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'esperienza acquisita ha dimostrato come i fenomeni fraudolenti siano caratterizzati da una elevata mutabilità in ragione dell'evoluzione del contesto normativo, l'Autorità si riserva di verificare l'adeguatezza delle misure previste a tutela dell'utenza, eventualmente adottando tempestivamente (anche con separato specifico provvedimento), qualora le evidenze documentali ne dimostrassero la necessità, gli opportuni correttivi alla normativa vigente, tra i quali la citata estensione del periodo di sospensione della fatturazione.

Relativamente alla richiesta di cui al punto D110 sull'obbligo di inibire l'accesso alle NNG in caso di sospensione della fatturazione, l'Autorità ritiene quanto previsto in OIR sufficientemente adeguato e non ritiene, pertanto, di dover apportare modifiche all'Offerta di Riferimento per il 2012.

D119. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare la sezione 4.4.5 del documento OSI 2012 ripristinando, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed a seguito della avvenuta presentazione della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria da parte di Telecom Italia, la sospensione della fatturazione al cliente per la durata di quattro mesi, in conformità all'art. 3, comma 7, della delibera n. 119/10/CIR e in deroga all'art. 13, comma 14, della delibera n. 179/10/CONS. Si ritiene altresì che Telecom Italia debba ripristinare il concetto di "deroga" rimosso dall'OR.

3. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

3.1. INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA IP

Premessa

80. Nell'Offerta di Riferimento per il 2012 Telecom Italia ha riportato che *"in relazione a quanto stabilito dall'Art. 12 comma 5 della delibera 179/10/CONS e dall'Art. 14 comma 4 della delibera 180/10/CONS, e in attesa dell'emanazione del previsto provvedimento AGCom a chiusura del procedimento tecnico-regolamentare avviato dalla delibera 11/06/CIR, Telecom Italia ha definito una nuova architettura e piattaforma tecnologica di rete per la fornitura alternativa rispetto all'esistente interconnessione TDM/ISUP, dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per servizi VoIP"*.

81. Le specifiche tecniche prevedono quanto segue:

- i) L'architettura NGN utilizzata è di tipo *"carrier grade"* e consente la graduale fornitura di servizi telefonici di interconnessione, analoghi a quelli previsti per la tecnologia a commutazione di circuito, in ottemperanza a quando definito nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS;
- ii) L'interconnessione telefonica in tecnologia VoIP/IP prevede un unico livello di interconnessione in appositi *Point of Presence (PoP)* attestati al *Backbone IP* di Telecom Italia;
- iii) L'offerta di servizi di interconnessione telefonici in tecnologia VoIP/IP prevede 32 Aree *Gateway VoIP*, distinte da quelle utilizzate nel contesto TDM/ISUP, ciascuna caratterizzata tipicamente da un Punto di

Interconnessione (PdI) per l'attestazione dell'operatore che aderisce all'offerta in oggetto. Tali nuovi PdI sono localizzati nei siti *Optical Packet Backbone* (OPB) di Telecom Italia;

- iv) Telecom Italia è disponibile a definire su base progetto con l'operatore un piano di migrazione verso l'interconnessione IP con periodi di coesistenza con l'esistente interconnessione TDM/ISUP, nei limiti della fattibilità e sostenibilità tecnico-economica. In tal senso si evidenzia che le due piattaforme di rete sono tecnicamente distinte e non potranno quindi essere forniti servizi di *load sharing* o trabocco del traffico da una piattaforma all'altra;
- v) L'interfaccia di interconnessione per la fornitura di servizi telefonici in tecnologia VoIP/IP di Telecom Italia è aderente agli standard ETSI ed, in particolare, alla specifica tecnica ETSI TS 129 165 ed altre specifiche ETSI per i vari temi tecnici connessi. In particolare l'interfaccia di interconnessione IP fonia ad oggi di riferimento per la rete fissa di Telecom Italia si basa sul protocollo SIP in accordo alla IETF RFC 3261 e a ETSI TS 129 165 V8.4.0 (3GPP TS 29.165 V8.4.0).
- vi) All'interfaccia di interconnessione fonia verso la rete fissa di Telecom Italia sono supportati i seguenti *codec*:
 - (a) Voce
 - 1. G.729 (no Annex B) come *codec* preferito;
 - 2. G.711 a-Law;
 - 3. RFC 2833 events (DTMF).
 - (b) Fax
 - 1. T.38 (media type "image")
 - 2. G.711 a-Law (media type "audio")

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

82. L'Autorità ha richiamato l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera n. 128/11/CIR laddove prevede:

- i) *Telecom Italia e gli operatori notificati soggetti ad obblighi di trasparenza pubblicano entro il mese di ottobre 2012, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e in applicazione degli esiti del procedimento inerente il modello BU-LRIC di cui all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, un'offerta di interconnessione IP, incluso una proposta inerente una specifica procedura di migrazione all'interconnessione IP, riportando le relative condizioni tecniche ed economiche;*

- ii) *L'offerta di interconnessione IP pubblicata da Telecom Italia, incluso la procedura di migrazione in essa contenuta, è approvata dall'Autorità in contraddittorio con gli operatori mediante uno specifico procedimento, tenendo conto dei vigenti obblighi di controllo di prezzo inerenti le tariffe di interconnessione IP e di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli oneri di migrazione dall'interconnessione TDM a IP.*

83. Ciò premesso e senza entrare nel merito delle specifiche tecniche proposte da Telecom Italia, rileva che il vigente quadro normativo prevede che tutti gli operatori (incluso Telecom Italia), entro ottobre 2012, debbano allineare le specifiche tecniche di interconnessione IP a quanto stabilito dalla delibera n. 128/11/CIR, ciascuno per le parti di propria competenza. Quanto pubblicato da Telecom Italia nella presente Offerta di Riferimento assume, pertanto, una valenza temporanea nelle more del procedimento di cui al precedente punto ii). Non ritenendo l'Autorità di poter anticipare le tempistiche di cui sopra la stessa ha ritenuto che sia comunque una facoltà (auspicabile) di Telecom Italia quella di anticipare, laddove fattibile, l'allineamento dell'attuale Offerta di Riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 128/11/CIR.

Le osservazioni degli Operatori

D120. In merito alle modalità e condizioni per l'interconnessione in tecnologia IP, gli Operatori, in generale, hanno richiamato le rispettive posizioni espresse nell'ambito del procedimento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 55/11/CIR.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D121. Si richiama che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, "*nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete*". Si richiama altresì che la Commissione Interconnessione del Ministero per lo sviluppo economico ha parzialmente completato la definizione delle specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 128/11/CIR, rimandando, su alcuni punti aperti, ad un intervento regolamentare dell'Autorità. Quest'ultima ha, a tale riguardo, avviato uno specifico tavolo tecnico. Ciò premesso, e nelle more del completamento di tale ultima attività, l'Autorità ritiene prematuro qualunque intervento. Resta inteso che Telecom Italia dovrà allineare l'Offerta di Riferimento 2012 alle specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP che saranno definite ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 128/11/CIR non appena complete in esito ai lavori del citato tavolo tecnico.

3.2. GESTIONE DELLA MODALITÀ DI FATTURAZIONE A CASCATA PER IL SERVIZIO DI TRANSITO SU RETE TELECOM ITALIA PER CHIAMATE DIRETTE A NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE

Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 7/12/CIR

84. Si è richiamato, con riferimento all'oggetto, che molti OLO si avvalgono del servizio di transito di Telecom Italia per la raccolta del traffico, diretto verso proprie numerazioni non geografiche (NNG), originato da clienti attestati su reti mobili e fisse di altri operatori.

Generalmente l'operatore titolare della numerazione e l'operatore di origine hanno posto in essere un contratto di interconnessione con Telecom Italia.

Le transazioni economiche si basano sul seguente schema: l'operatore di origine fattura a Telecom Italia il servizio di raccolta del traffico verso i numeri NNG attestati sulla rete dell'OLO di destinazione. A sua volta Telecom Italia fattura all'OLO di destinazione la somma di quest'ultimo importo e del servizio di transito dalla stessa svolto.

Gli interventi dell'Autorità, svolti in sede di controversia, in merito ai prezzi della raccolta da mobile (si fa riferimento in particolare alla delibera n. 111/11/CIR inerente il costo della raccolta da rete mobile di Telecom Italia) hanno indotto alcuni OLO di rete fissa, titolari di NNG, a ritenere non giustificate le tariffe applicate, per la raccolta del relativo traffico, da altri operatori mobili.

Pertanto alcuni di essi hanno contestato le fatture di Telecom Italia (presentate in qualità di operatore di transito) non ritenendo dovuto il corrispettivo del traffico raccolto da rete mobile e diretto a proprie numerazioni NNG. In alcuni casi ciò è stato giustificato per l'assenza di un contratto tra l'operatore di rete fissa titolare della NNG e l'operatore mobile stesso.

85. Alla luce di quanto sopra l'Autorità, visti i fatti rappresentati, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori controversie sul tema ha ritenuto opportuno procedere, in questa sede, ad un affinamento della relativa normativa.

Prima di procedere si esamina, a livello generale, quanto ad oggi prevede la normativa sul tema in oggetto.

Nella sezione 13 (Servizio di transito distrettuale) dell'Offerta di Riferimento per il 2012 è riportato che *“il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate dirette a numerazioni non geografiche dell'operatore di destinazione deve essere soggetto ad un accordo tra l'operatore di origine della chiamata, Telecom Italia e l'operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione. In mancanza di tale accordo, l'operatore di origine è responsabile di porre in essere lo*

sbarramento delle chiamate". Nel seguito è riportato altresì che, secondo la modalità di fatturazione a cascata:

“nel caso di servizio non geografico del tipo con addebito al chiamato, l'operatore assegnatario della numerazione versa a Telecom Italia quanto ad essa dovuto per il transito e quanto dovuto all'operatore di origine per il trasporto della chiamata sulla propria rete. A sua volta Telecom Italia trasferisce all'operatore di origine ciò che gli è stato effettivamente versato dall'operatore assegnatario della numerazione, trattenendo quanto ad essa dovuto per la remunerazione del transito e del kit reverse impiegato per lo smaltimento del traffico aggiuntivo di transito”.

86. Su tale tematica, al punto D20 della delibera n. 117/11/CIR, l'Autorità aveva suggerito che fossero comunque possibili *“specifiche declinazioni contrattuali nell'ambito degli accordi di interconnessione tra le parti”*. Tuttavia, alla luce di quanto richiamato ed al fine di evitare l'insorgere di ulteriori controversie sul tema l'Autorità ritiene opportuno un intervento regolamentare che orienti le suddette relazioni contrattuali.
87. Ciò detto, in linea di principio si è ritenuto necessario (anche al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi) che operatore di origine ed operatore di destinazione concordino preventivamente (tale accordo si concretizza nelle modalità e secondo le procedure ritenute più congrue, purché previste dal vigente ordinamento, quale una semplice comunicazione da parte dell'operatore di origine o di Telecom Italia stessa, o altre modalità più o meno esplicite) sul prezzo della raccolta delle chiamate dirette a NNG dell'operatore di destinazione. Appare ovvia, inoltre, la presenza di un contratto di interconnessione tra i due soggetti suddetti e Telecom Italia.

Nel caso in cui Telecom Italia riceva una chiamata diretta alla numerazione non geografica attribuita ad un certo operatore è tenuta, in presenza di un siffatto accordo di interconnessione con l'operatore di origine e di destinazione, a fornire il relativo servizio di transito, che include il trasporto verso le NNG di altri operatori.

Telecom Italia poi dovrà fatturare all'operatore di destinazione, nel caso di numerazione non geografica con addebito al chiamato, il traffico trasportato includendo, nella fattura, il costo della raccolta (di cui l'operatore di destinazione è, per quanto sopra richiamato, a conoscenza) e del transito.

88. In caso di esplicita contestazione da parte dell'operatore titolare delle NNG in merito al prezzo della raccolta, concordato secondo quanto sopra, le parti (operatore di origine e destinazione) sono tenute, come premesso al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi, a negoziare in buona fede le modalità economiche e tecniche atte a garantire l'accesso dei clienti dell'operatore di origine alle NNG dell'operatore di destinazione. In caso di fallimento delle negoziazioni una delle parti (o entrambe) possono deferire la questione all'Autorità per la definizione ai sensi della normativa vigente, anche in via transattiva, della controversia insorta.

L'Autorità ha ritenuto altresì opportuno che, nelle more della definizione della controversia insorta, si garantisca la continuità dei servizi e che, pertanto, Telecom Italia continui a fatturare (secondo la modalità a cascata) il prezzo precedentemente pattuito tra le parti che fruiscono del servizio di transito.

89. Alla luce degli obiettivi di interoperabilità dei servizi e degli obblighi di utilizzo delle risorse di numerazione assegnate, l'Autorità ha ritenuto altresì poco auspicabile che la contesa sia risolta richiedendo il blocco dell'accesso alle NNG dell'operatore di destinazione che ha avviato la contestazione. Tale blocco dovrebbe comunque avvenire su esplicita richiesta dell'operatore di destinazione il quale comunica all'operatore di origine l'elenco delle numerazioni da inibire.
90. Gli operatori sono stati invitati a fornire la propria posizione in merito a quanto sopra proposto.

Le osservazioni degli Operatori

- D122. Diversi Operatori condividono l'orientamento generale espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, con particolare riferimento a quanto riportato ai punti 87-89.
- D123. Alcuni Operatori tuttavia ritengono che debba essere superato il principio dell'incassato ed hanno, pertanto, chiesto che nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia venga eliminato il riferimento al pagamento da parte della stessa di “... *ciò che gli è stato effettivamente versato dall'operatore destinazione* ...”.
- D124. Con particolare riferimento all'eventuale blocco del traffico, gli Operatori concordano con la posizione espressa nello schema di provvedimento a consultazione pubblica ribadendo che, anche in caso di contestazione, l'Operatore di origine dovrebbe continuare a percepire quanto fatturato per l'erogazione del servizio; laddove ciò non dovesse avvenire, secondo le Società il diritto alla sospensione del servizio e della prestazione non correttamente remunerata dovrebbe essere comunque garantito dal Codice Civile.
- D125. Alcuni Operatori ritengono che la previsione contenuta nell'Offerta di Riferimento 2012, secondo la quale il servizio di transito è reso operativo esclusivamente a seguito del caricamento degli accordi tra Operatori (di origine e destinazione) sul *portale transiti* di Telecom Italia, possa complicarne l'operatività; viene pertanto chiesta l'eliminazione di tale previsione dall'Offerta di Riferimento.
- D126. Un Operatore ritiene che, per quanto riguarda la gestione della fatturazione a cascata relativamente alle altre numerazioni non geografiche (84x, 89x), sia necessario prevedere degli accordi specifici, eventualmente alternativi a quanto previsto per lo scenario di addebito al chiamato. Un Operatore ha rappresentato che potrebbero sussistere situazioni nelle quali sarebbe equo e giustificato che sia l'Operatore che

origina la chiamata verso la NNG a farsi carico del costo del transito fornito da Telecom Italia. A titolo di esempio fa riferimento al caso in cui sia l'operatore di origine, a valle di valutazioni unilaterali di natura economico-finanziarie o tecnica, ritenga più conveniente l'utilizzo della rete di transito di Telecom Italia in alternativa alla realizzazione di una interconnessione diretta verso la rete dell'Operatore di destinazione/titolare della NNG. L'Operatore ha chiesto pertanto di specificare che nulla vieta alle parti di adottare accordi diversi in merito a chi debba farsi carico di questo onere.

D127. Un altro Operatore condivide l'orientamento dell'Autorità di assumere un'iniziativa volta a prevenire l'insorgere di ulteriori controversie sul tema, ma ritiene che queste non siano legate tanto alle modalità di formalizzazione dell'accordo, quanto ai valori economici. In definitiva la Società ritiene:

- i) maggiormente utile un intervento volto a dettare delle linee guida sulle condizioni economiche applicabili per la raccolta verso NNG (ad esempio, criteri per la determinazione dei prezzi massimi applicabili);
- ii) che qualsiasi intervento sulle attuali regole non si applichi agli accordi ed ai procedimenti in corso;
- iii) valida la procedura di caricamento e validazione sul portale di Telecom Italia dei contratti tra operatore di origine e destinazione (in aggiunta alle canoniche formalizzazioni contrattuali tra Operatori di origine e destinazione).

D128. Telecom Italia ha accolto con favore l'orientamento dell'Autorità e ritiene opportuno un intervento di affinamento della normativa in vigore in merito alla gestione della modalità di fatturazione in cascata, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori controversie sul tema. La Società ritiene opportuno che la nuova normativa preveda che la contestazione da parte dell'Operatore di destinazione titolare delle NNG in merito ai servizi di raccolta offerti dall'Operatore di origine debba essere notificata sia all'Operatore di origine interessato, sia a Telecom Italia. Quest'ultima ha chiesto che, nell'affinamento della normativa in vigore sulla gestione della modalità di fatturazione in cascata, venga previsto espressamente quanto contenuto nel Manuale delle procedure di Telecom Italia 2012, ovvero che:

- i) *Telecom Italia richiederà all'Operatore che ha applicato le condizioni economiche oggetto di contestazione l'emissione di note di credito che dovranno essere emesse entro 30 giorni solari dalla data di richiesta di Telecom Italia, relativamente a tutti gli importi nel frattempo fatturati da detto Operatore e contestati dall'altro Operatore.*

D129. Telecom Italia ha rappresentato, inoltre, di aver reso disponibile, a partire dal 2008, il "Portale Transiti" comunicando - con una nota del 1° aprile 2008 - la necessità di formalizzare ogni singolo rapporto intercorrente tra Operatori non direttamente interconnessi (e che quindi utilizzavano Telecom Italia come operatore di transito).

Ai fini di tale formalizzazione, è necessario che l'OLO acceda al "Portale Transiti", presente all'interno del portale *Wholesale* di Telecom Italia, ed inserisca, nella specifica sezione, l'accordo di transito. Tale inserimento permette la corretta valorizzazione, da parte di Telecom Italia, del traffico in transito sulla propria rete, assicurando il modello cosiddetto della "fatturazione a cascata". Telecom Italia ritiene che il "Portale Transiti" di un contratto tra gli Operatori di origine e destinazione assicuri la massima trasparenza agli accordi tra gli OLO e rende edotta Telecom Italia delle condizioni tecnico-economiche da applicare al servizio di transito offerto ai medesimi OLO.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D130. L'Autorità, alla luce di quanto rappresentato dagli Operatori nell'ambito della consultazione pubblica, ritiene opportuno procedere, come indicato ai punti 85 e 86, ad un affinamento/chiarimento della normativa inerente l'oggetto. L'Autorità, anche alla luce delle osservazioni del mercato, ritiene utile che le relazioni tra operatori siano basate sulle seguenti linee guida:

- a) ***Accordo tra operatori di origine e destinazione.*** Il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate raccolte da un operatore di origine e dirette a numerazioni non geografiche di un operatore di destinazione deve essere soggetto ad un preventivo accordo tra l'operatore di origine della chiamata e l'operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione.
- b) ***Sulle modalità di accordo.*** L'accordo di cui al punto precedente si perfeziona per il tramite della sottoscrizione di un contratto, redatto in conformità alle norme civilistiche. In alternativa nell'ottica di semplificarne le forme ed altresì snellire le relazioni negoziali si prevede che, l'operatore di origine renda note, agli operatori titolari di NNG, le condizioni economiche che intende applicare. A tal fine può essere sufficiente una comunicazione, inviata tramite raccomandata A/R, indirizzata agli operatori suddetti ed a Telecom Italia, o recapitata con modalità alternative, che consentano di provare la ricezione della comunicazione stessa; gli operatori destinatari della comunicazione suddetta potranno, a loro volta, richiedere, entro un termine massimo (ad esempio 30 gg) dalla ricezione e con le medesime modalità di comunicazione, all'operatore di origine di rinegoziare le condizioni economiche ricevute, eventualmente formulando una controproposta, inviando la stessa comunicazione anche a Telecom Italia; del pari, Telecom Italia è destinataria anche del contratto, o dell'accordo raggiunto dalle parti. In assenza di richiesta di revisione delle condizioni economiche comunicate dall'operatore di origine entro i termini su indicati quest'ultimo è legittimato a percepire, dall'operatore di destinazione, le somme corrispondenti al traffico raccolto e determinate sulla base del prezzo comunicato nelle forme e

con le modalità sopra descritte da considerarsi, per tale ragione, tacitamente assentite.

- c) ***Mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche.*** Qualora sia impossibile il raggiungimento di tale accordo, gli operatori suddetti comunicano a Telecom Italia l'esito negativo della negoziazione, incluso l'eventuale deferimento della questione all'Autorità in caso una delle parti intenda instaurare una controversia; nel caso in cui, in particolare, tra le parti sussista un preesistente rapporto di scambio di traffico, Telecom Italia continua a fornire il servizio di transito, ai sensi della normativa vigente, fatturando lo stesso alle condizioni precedentemente pattuite o comunque praticate tra le parti. Laddove a tutt'oggi tra operatori non sussistessero accordi che rientrino nelle fattispecie di cui al punto b) gli operatori devono senza indugio adeguarsi alle presenti disposizioni come indicato al successivo punto f).
- d) ***Sbarramento delle chiamate verso NNG.*** In caso di impossibilità di raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche l'operatore di origine, fermo restando il principio di interoperabilità dei servizi utilizzando numerazioni pubbliche, può richiedere di porre in essere lo sbarramento delle chiamate NNG dirette alla rete dell'operatore di destinazione in questione. A tal fine l'operatore di origine inoltra formale richiesta all'operatore di destinazione, con il quale non ha raggiunto l'accordo, per l'ottenimento dell'elenco delle numerazioni NNG attestate sulla rete di quest'ultimo. L'operatore di destinazione invia, con ogni consentita sollecitudine, l'elenco delle numerazioni all'operatore di origine richiedente ed all'Autorità una comunicazione di preavviso di cessazione dei servizi offerti su tali numerazioni NNG. A seguito del riscontro dell'Autorità, l'operatore di destinazione, salvo avviso diverso di quest'ultima, è tenuto ad informare i Centri Servizi propri clienti dell'imminente cessazione dei servizi nei confronti dei clienti dell'operatore di origine e delle modalità di realizzazione della portabilità del numero verso altro operatore. L'Autorità, a seguito del preavviso di cessazione di cui sopra può verificare che gli operatori abbiano posto in essere, secondo i generali principi di buona fede negoziale, tutte le attività necessarie al raggiungimento di un accordo e, a maggior tutela dei clienti, se ritenuto opportuno può invitare gli operatori stessi a proseguire le negoziazioni.
- e) ***Il registro dei contratti.*** Telecom Italia mantiene un registro dei contratti stipulati secondo le modalità di cui al punto b). A tal fine il *portale transiti* rappresenta un utile strumento.

- f) **Disposizioni transitorie.** L'Autorità ritiene opportuno che quanto sopra disposto entri in vigore, per le parti non già previste dalla normativa vigente, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tutti gli operatori dovranno, entro 45 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento, adoperarsi in modo tale da conformarsi a quanto sopra indicato.

D131. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D.123 in cui si chiede il superamento del principio dell'incassato si richiama che quest'ultimo è stato adottato dall'Autorità, nei confronti di Telecom Italia, anche con riferimento agli obblighi di fatturazione ("conto terzi"), nei confronti dei propri clienti, per l'accesso a NNG attestato su rete OLO. Si ritiene pertanto, sia alla luce degli obblighi di fornitura del servizio di transito sia per ragioni di coerenza e di equità, che la "fatturazione a cascata" debba essere basata sul principio dell'incassato. Con riferimento alle osservazioni al punto D126 si richiama che il processo di fatturazione a cascata relativo al traffico verso NNG prevede, secondo quanto riportato in Offerta di Riferimento, che il transito sia a carico dell'Operatore di origine nel caso di NNG con addebito al chiamante, mentre sia a carico dell'OLO di destinazione nel caso di NNG con addebito al chiamato (Numeri verdi). Gli Operatori possono tuttavia negoziare condizioni differenti riportando le stesse negli accordi stipulati e comunicati, anche per il tramite del "Portale Transiti". In tali accordi sono infatti definite non solo le condizioni economiche di terminazione concordate tra i due OLO, ma anche quale Operatore paga il transito verso Telecom Italia. Nel caso tale voce non sia specificata, si applicano le regole suddette previste nell'Offerta di Riferimento.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa - OIR)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento

per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 22 dicembre 2011.

Articolo 2

(Modifiche all'Offerta di Riferimento 2012 di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa - OIR)

1. Telecom Italia modifica l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo le seguenti condizioni economiche per l'interconnessione in tecnologia TDM:

Servizio	Livello di interconnessione	Prezzo
Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,272
	SGU distrettuale	0,442
	Singolo SGT distrettuale	0,361
	Singolo BBN distrettuale	0,361
Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)	SGU	0,118
	SGU-SGT distrettuale	0,212
	SGU distrettuale	0,292
	Singolo SGT	0,070
	SGU-BBN distrettuale	0,212
	Singolo BBN	0,070

2. Telecom Italia riformula la sezione 8.1.2 dell'OIR 2012 prevedendo per i *Kit di interconnessione* a 2 Mbps, 155 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	Euro
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.025,93
	Canone annuo	3.347,00
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione	512,97
	Canone annuo	1.673,50
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.129,23
	Canone annuo	58.116,81

3. Telecom Italia riformula la sezione 13.3.2 dell'OIR 2012 ripristinando per l'utilizzo dei *Kit Reverse* verso la rete dell'Operatore terzo il prezzo approvato per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
4. Telecom Italia riformula la sezione 15.3.2.1 dell'OIR 2012 relativa al servizio di interconnessione per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 prevedendo, per i livelli SGU, SGU distrettuale e SGT, una tariffa di interconnessione pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto.
5. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 prevedendo per il servizio di raccolta del traffico in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il PdC, le medesime tariffe di raccolta delle chiamate a livello SGU e SGU distrettuale di cui al comma 1.
6. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 prevedendo per la prestazione opzionale di raccolta del traffico in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 un prezzo pari a 0,067 centesimi di Euro al minuto.
7. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 prevedendo, per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s, un contributo di installazione pari a 395,23 Euro ed un canone annuo pari a 864,51 Euro.
8. Telecom Italia riformula la sezione 16.3.5 dell'OIR 2012 prevedendo per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO le seguenti condizioni economiche:

FRIACO	Euro
Singolo SGU	8.850,93
SGU distrettuale	14.137,73
SGT distrettuale	11.732,47
BBN distrettuale	11.732,47

9. Telecom Italia riformula la sezione 17.2 dell'OIR 2012 prevedendo per la prestazione di portabilità del numero tra Operatori le seguenti condizioni economiche da applicare laddove la stessa operi in qualità di *donating*, *donor* o entrambi (in quest'ultimo caso il contributo percepito è pari alla somma dei precedenti):

Tipologia contributo	Euro
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato in qualità di <i>donating</i>	2,30
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato in qualità di <i>donor</i>	2,00
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni ulteriore numero nel caso di tipologie di accesso multi numero da corrispondere al <i>donor</i>	0,50

10. Telecom Italia riformula la sezione 18.2 dell'OIR 2012 ripristinando per la prestazione di *Carrier Preselection* le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.

11. Telecom Italia riformula la sezione 21.1 dell'OIR 2012 prevedendo per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Tipologia contributo	Prezzo
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	1.025,93
	Canone mensile*	278,92
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	3.129,23
	Canone mensile*	4.843,07

12. Telecom Italia riformula la sezione 22.3 dell'OIR 2011 ripristinando per l'attività di *configurazione delle centrali* le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.

13. Telecom Italia riformula la sezione 23.1 dell'OIR 2012 ripristinando per gli *interventi a vuoto* per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.

14. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" per il 2012 (OSI 2012) prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, il prezzo di 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

15. Telecom Italia riformula la sezione 4.4.5 del documento OSI 2012 ripristinando, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed a seguito della avvenuta presentazione della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria da parte di Telecom Italia, la sospensione della fatturazione al cliente per la durata di quattro mesi, in conformità all'art. 3, comma 7, della delibera n. 119/10/CIR e in deroga all'art. 13, comma 14, della delibera n. 179/10/CONS.

Articolo 3

(Condizioni economiche inerenti la prestazione di portabilità del numero su rete fissa da parte degli operatori autorizzati)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica applicano, ai fini della fornitura della prestazione di portabilità del numero su rete fissa, le condizioni economiche di cui al comma 9 dell'articolo 2, a seconda del ruolo dagli stessi svolti: *donor*, *donating* o entrambi.

Articolo 4

(Gestione della modalità di fatturazione a cascata per il servizio di transito su rete Telecom Italia per chiamate dirette a numerazioni non geografiche)

1. Il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate raccolte da un operatore di origine e dirette a numerazioni non geografiche di un operatore di destinazione deve essere soggetto ad un preventivo accordo tra l'operatore di origine della chiamata e l'operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione.
2. L'accordo di cui al punto precedente si perfeziona per il tramite della sottoscrizione di un contratto, redatto in conformità alle norme civilistiche. In alternativa nell'ottica di semplificarne le forme ed altresì snellire le relazioni negoziali si prevede che, l'operatore di origine renda note, agli operatori titolari di NNG, le condizioni economiche che intende applicare. A tal fine può essere sufficiente una comunicazione, inviata tramite raccomandata A/R, indirizzata agli operatori suddetti ed a Telecom Italia, o recapitata con modalità alternative, che consentano di provare la ricezione della comunicazione stessa; gli operatori destinatari della comunicazione suddetta potranno, a loro volta, richiedere, entro un termine massimo di 30 gg dalla ricezione e con le medesime modalità di comunicazione, all'operatore di origine di rinegoziare le condizioni economiche ricevute, eventualmente formulando una controproposta, inviando la stessa comunicazione anche a Telecom Italia; del pari, Telecom Italia è destinataria anche del contratto, o dell'accordo raggiunto dalle parti. In assenza di richiesta di revisione delle condizioni economiche comunicate dall'operatore di origine entro i termini su indicati

quest'ultimo è legittimato a percepire, dall'operatore di destinazione, le somme corrispondenti al traffico raccolto e determinate sulla base del prezzo comunicato nelle forme e con le modalità sopra descritte da considerarsi, per tale ragione, tacitamente assentite.

3. Qualora sia impossibile il raggiungimento di tale accordo, gli operatori suddetti comunicano a Telecom Italia l'esito negativo della negoziazione, incluso l'eventuale deferimento della questione all'Autorità in caso una delle parti intenda instaurare una controversia; nel caso in cui, in particolare, tra le parti sussista un preesistente rapporto di scambio di traffico, Telecom Italia continua a fornire il servizio di transito, ai sensi della normativa vigente, fatturando lo stesso alle condizioni precedentemente pattuite o comunque praticate tra le parti.
4. In caso di impossibilità di raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche l'operatore di origine, fermo restando il principio di interoperabilità dei servizi utilizzando numerazioni pubbliche, può richiedere di porre in essere lo sbarramento delle chiamate NNG dirette alla rete dell'operatore di destinazione in questione. A tal fine l'operatore di origine inoltra formale richiesta all'operatore di destinazione, con il quale non ha raggiunto l'accordo, per l'ottenimento dell'elenco delle numerazioni NNG attestate sulla rete di quest'ultimo. L'operatore di destinazione invia, con ogni consentita sollecitudine, l'elenco delle numerazioni all'operatore di origine richiedente ed all'Autorità una comunicazione di preavviso di cessazione dei servizi offerti su tali numerazioni NNG. A seguito del riscontro dell'Autorità, l'operatore di destinazione, salvo avviso diverso di quest'ultima, è tenuto ad informare i Centri Servizi propri clienti dell'imminente cessazione dei servizi nei confronti dei clienti dell'operatore di origine e delle modalità di realizzazione della portabilità del numero verso altro operatore. L'Autorità, a seguito del preavviso di cessazione di cui sopra può verificare che gli operatori abbiano posto in essere, secondo i generali principi di buona fede negoziale, tutte le attività necessarie al raggiungimento di un accordo e, a maggior tutela dei clienti, se ritenuto opportuno può invitare gli operatori stessi a proseguire le negoziazioni.
5. Telecom Italia mantiene un registro dei contratti stipulati secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore, per le parti non già previste dalla normativa vigente, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Gli operatori si adeguano a quanto ivi previsto entro 45 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1° gennaio 2012 salvo ove diversamente specificato.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci